

AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

Dati anagrafici	
Sede in	Via MALTA (ZONA ARTIGIANALE) SNC BITONTO 70032 BA Italia
Codice Fiscale	93023270726
Numero Rea	BA 338918
P.I.	05458190724
Capitale Sociale Euro	6.000.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no

Stato patrimoniale

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	6.496	7.219
II - Immobilizzazioni materiali	544.800	562.575
Totale immobilizzazioni (B)	551.296	569.794
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	118.559	124.728
esigibili oltre l'esercizio successivo	561.530	586.607
Totale crediti	680.089	711.335
IV - Disponibilità liquide	1.809.083	3.383.520
Totale attivo circolante (C)	2.489.172	4.094.855
D) Ratei e risconti	14.674	15.354
Totale attivo	3.055.142	4.680.003
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	6.000.000	6.000.000
IV - Riserva legale	59.799	59.799
VI - Altre riserve	(1.567.662)	(2.881.663)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(2.551.102)	(3.016.185)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(201.249)	465.083
Totale patrimonio netto	1.739.786	627.034
B) Fondi per rischi e oneri	0	1.170.652
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.705	1.673
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	300.806	1.894.792
esigibili oltre l'esercizio successivo	957.825	957.825
Totale debiti	1.258.631	2.852.617
E) Ratei e risconti	55.020	28.027
Totale passivo	3.055.142	4.680.003

Conto economico

31-12-2025 31-12-2024

Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	189.527	218.974
5) altri ricavi e proventi		
altri	50.663	1.156.122
Totale altri ricavi e proventi	50.663	1.156.122
Totale valore della produzione	240.190	1.375.096
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	5.069	106
7) per servizi	312.036	352.891
8) per godimento di beni di terzi	12.794	12.540
9) per il personale		
a) salari e stipendi	39.153	38.100
b) oneri sociali	10.137	9.630
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	2.303	2.581
c) trattamento di fine rapporto	2.303	2.581
Totale costi per il personale	51.593	50.311
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	17.793	343.527
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	723	723
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.070	71.352
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	271.452
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.793	343.527
14) oneri diversi di gestione	37.656	75.166
Totale costi della produzione	436.941	834.541
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(196.751)	540.555
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	508
Totale proventi diversi dai precedenti	-	508
Totale altri proventi finanziari	-	508
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4.498	9.937
Totale interessi e altri oneri finanziari	4.498	9.937
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(4.498)	(9.429)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(201.249)	531.126
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	66.043
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	66.043
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(201.249)	465.083

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2025

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2025, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto tenuto conto dello stato di liquidazione e del deliberato esercizio provvisorio, in ipotesi di funzionamento e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E' redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta essi potranno non essere osservati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato nel prosieguo della presente nota integrativa.

Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l'obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all'art. 2435-bis.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917 /1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi di redazione

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell'art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali e tenendo conto dello stato di liquidazione della società e, quindi, l'OIC n. 5 come novellato nel 2024.

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo **prudenza**. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza** dell'operazione o del contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di **competenza** dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell'esercizio;
- la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della "**costanza nei criteri di valutazione**", vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta dei dati aziendali;
- la **rilevanza** dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
- si è tenuto conto della **comparabilità** nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
- il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della **neutralità** del redattore.

Continuità aziendale

Informazioni sulla continuità aziendale

Ai sensi dell'art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività, riconducibile all'esercizio provvisorio e, quindi, alle prescrizioni espresse dalla delibera assunta il 19.03.2020 dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale del socio Comune di Bitonto n. 31 del 07.02.2020.

In merito all'esercizio provvisorio ed alla conseguente continuazione dell'attività di impresa è utile precisare che in questo caso non si ha una vera e propria "gestione" dinamica di tipo lucrativo, bensì si attua una gestione che è pur sempre finalizzata alla conservazione, più che all'incremento del valore del patrimonio aziendale, anche perché non si tratta di conseguire utili che possano essere distribuiti ai soci, non essendo ciò consentito in fase di liquidazione.

In sostanza, sia che la gestione venga svolta direttamente dal liquidatore, sia che l'azienda venga data in affitto per il presumibile periodo anteriore alla sua alienazione, non si procede al realizzo diretto dei beni singolarmente considerati e, dunque, non può essere applicato per le attività il criterio del valore di realizzo per stralcio, rendendosi applicabili i criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento e del principio di competenza dei costi e dei ricavi nella sua normale accezione, precisata dal Principio Contabile OIC 11; né vi è alcuna ragione per annullare i costi capitalizzati già iscritti nel bilancio dagli amministratori, sicché si procede al mantenimento dei costi capitalizzati ed alla prosecuzione dell'ammortamento, considerando la vita utile residua in relazione alla presumibile durata dell'esercizio provvisorio.

Ugualmente, per le passività si procede al mantenimento delle voci e dei valori ove non rettificati dal liquidatore, effettuando l'integrazione delle passività con l'iscrizione del fondo per rischi ed oneri per eventuali passività certe o probabili.

Anche in questa ipotesi si iscrive il fondo per costi ed oneri della liquidazione, estranei alla gestione provvisoria.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione applicabili, si ribadisce che essi sono quelli ordinari di funzionamento, implementati, ove possibile, con le raccomandazioni dell'OIC n. 5, come novellato nel 2024.

In conseguenza della prosecuzione dell'attività, l'intero patrimonio aziendale continua ad essere un complesso economico funzionante che produce reddito, sia pur con una gestione di carattere "conservativo" e non dinamico.

Dunque, il postulato del going concern, almeno per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, continua a mantenere la propria validità e, pertanto, i criteri di determinazione del risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio di esercizio.

Va, comunque, tenuto presente che, trattandosi di una gestione "conservativa", la stessa risulta limitata nelle scelte strategiche e negli indirizzi produttivi, rappresentando una prosecuzione dell'attività in prevalenza con le medesime caratteristiche della gestione dell'esercizio precedente all'anticipato scioglimento ed alla messa in liquidazione. Inoltre, va tenuto presente che la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è limitata al periodo prevedibile dell'esercizio provvisorio, ultimato il quale si procederà alla definizione del processo di liquidazione. Per quanto riguarda la capitalizzazione di ulteriori costi, essa è ritenuta generalmente inopportuna, date le finalità liquidatorie della società, salvo il caso in cui al fine di mantenere la funzionalità ed ottenere una migliore cedibilità di uno o più rami aziendali, siano sostenuti costi che possano avere utilità futura e non superino il valore netto di realizzo.

In considerazione dell'andamento economico della Società il Liquidatore ritiene che i flussi di cassa prodotti dalla gestione corrente e liquidatoria, sommati alle risorse finanziarie già disponibili, siano sufficienti a far fronte al fabbisogno finanziario per estinguere tutte le residue passività sociali.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

- lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C.;
- l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e 2425-bis del C.C..

Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato applicando tutte le semplificazioni previste dall'art. 2435-bis c.4 del C.C.. Sono pertanto fornite solo le informazioni richieste dai seguenti numeri dell'art. 2427 c. 1 C.C.:

- n. 1) criteri di valutazione;
- n. 2) movimenti delle immobilizzazioni;
- n. 6) ammontare dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie sociali (senza indicazione della ripartizione per area geografica);
- n. 8) oneri finanziari capitalizzati;
- n. 9) impegni, garanzie e passività potenziali;
- n. 13) elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali;
- n. 15) numero medio dei dipendenti, omettendo la ripartizione per categoria;
- n. 16) compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci;
- n. 22-bis) operazioni con parti correlate, limitatamente, a norma dell'art. 2435-bis c.5, a quelle realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori soci/azionisti, con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione;

n. 22-ter) accordi fuori bilancio, omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;
n. 22-quater) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
n. 22-sexies) nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, omettendo l'indicazione del luogo ove è disponibile la copia del bilancio consolidato;

nonché quelle previste dall'art. 2427-bis c. 1 n. 1 relativo al fair value degli strumenti finanziari derivati.

La Nota integrativa contiene, infine, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Per quanto riguarda i ricavi, nella sezione dedicata del presente documento sono illustrate in dettaglio le modalità di rilevazione utilizzate per la redazione del bilancio di esercizio. Si precisa che l'organo amministrativo ha scelto di applicare il principio contabile con il metodo "prospettico", applicandolo quindi esclusivamente ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2024.

In relazione a quanto prescritto dall'art. 2423-ter c.6 del C.C., si precisa che NON sono state effettuate compensazioni ammesse dalla legge, né compensazioni previste dagli OIC.

La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui all'art. 2435-bis c. 2 ultimo capoverso C.C..

Inoltre si è usufruito della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall'art. 2435-bis C.C. c. 6, in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C..

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di cui al quinto comma dell'art. 2423.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamento dei criteri di valutazione

La società non ha modificato i criteri di valutazione rispetto all'esercizio precedente.

Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

E' risultato possibile procedere alla comparazione delle voci del Bilancio 2025 con quelle del Bilancio 2024.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell'art. 2426, salvo la deroga di cui all'art. 2435-bis c.7, e nelle altre norme del C.C..

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni

Conversioni in valuta estera

La società non ha posto in essere operazioni in valuta estera.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni

L'attivo immobilizzato raggruppa, sotto la lettera "B Immobilizzazioni", le seguenti tre sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- I Immobilizzazioni immateriali;
- II Immobilizzazioni materiali.

L'ammontare dell'attivo immobilizzato al 31/12/2025 è pari a euro 551.296.

Rispetto al passato esercizio ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 18.498.

Al sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- avviamento

e risulta iscritto al costo di acquisto o di produzione. Tale immobilizzazione ammonta, al netto dei fondi, a euro 6.496.

Ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura del singolo bene o costo. Il costo dell'immobilizzazione in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 544.800.

In tale voce risultano iscritti:

- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
- altri beni.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Il metodo di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31/12/2025 non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri

fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, ecc..

Le quote di ammortamento dell'esercizio, riferite all'immobile strumentale (ex Panigal) sono state calcolate tenendo conto della svalutazione effettuata al 31.12.2024, dopo lo stanziamento degli ammortamenti al 31.12.2024. A seguito di detta svalutazione si è reso necessario rideterminare la quota di ammortamento dell'immobile, adeguandola, sulla base del nuovo valore svalutato, alla residua vita utile a suo tempo stimata.

Tale metodologia non ha comportato la rilevazione di quote di ammortamento annuali in misura maggiore rispetto a quelle imputate in bilancio negli esercizi precedenti. Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione	Coefficienti ammortamento
Terreni e fabbricati Fabbricati industriali e commerciali Isola ecologica	Non ammortizzato 16,67% 3%
Impianti e macchinari Impianti Generici Impianti Specifici	15% 15%
Attrezzature industriali e commerciali Attrezzatura varia e minuta Attrezzatura specifica	15% 20%
Autoveicoli da trasporto Automezzi da trasporto	20%
Autovetture, motoveicoli e simili Autovetture	25%
Altri beni Mobili e macchine ufficio Macchine ufficio elettroniche e computer	12% 20%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedente, a meno di quello riferito all'immobile oggetto di svalutazione.

Ammortamento fabbricati

Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - secondo il disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento il valore del fabbricato è scorporato dall'area di sedime sulla quale insiste e dalla pertinenziale area scoperta.

Terreno	398.209
Fabbricato industriale	2.061.087
totale	2.459.296
a detrarre	
fondo ammortamento fabbricato industriale	1.645.854
svalutazione	271.452
Totale fondo ammortamento e svalutazione	1.917.306
valore di bilancio	541.990

Si evidenzia che le quote di ammortamento calcolate sui fabbricati sono fiscalmente indeducibili (a norma del D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006) con riguardo alla parte riferita al costo del terreno sottostante.

Movimenti delle immobilizzazioni

B - IMMOBILIZZAZIONI

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, le immobilizzazioni sono iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2025	551.296
Saldo al 31/12/2024	569.794
Variazioni	-18.498

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie iscritte nella classe B dell'attivo.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	25.450	3.685.551	3.711.001
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.231	2.851.524	2.869.755
Svalutazioni	-	271.452	271.452
Valore di bilancio	7.219	562.575	569.794
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	0	-
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	705	705
Ammortamento dell'esercizio	723	17.070	17.793
Altre variazioni	-	0	-
Totale variazioni	(723)	(17.775)	(18.498)
Valore di fine esercizio			
Costo	25.450	3.549.522	3.574.972
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	18.954	2.733.270	2.752.224
Svalutazioni	-	271.452	271.452
Valore di bilancio	6.496	544.800	551.296

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà della società.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Si precisa che nell'esercizio 2024 si è proceduto alla svalutazione del cespite immobiliare di proprietà della società sito in Bitonto alla S.P. 231.

La svalutazione è stata effettuata tenendo conto dell'esito dei plurimi bandi gara e del Regolamento del Comune di Bitonto che al comma 4 dell'art. 12 testualmente recita: qualora l'asta pubblica vada deserta per quattro volte consecutive, il Consiglio Comunale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il valore originario di stima del bene fino ad un ulteriore 10% .

Pertanto, osservando le prescrizioni di cui al 1^a comma, punto 3, dell'art. 2426, l'immobile è risultato durevolmente di valore inferiore a quello determinato applicando il criterio del costo ed è stato iscritto a tale minore valore, mantenuto anche nell'esercizio 2025 poichè non sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

In sintesi, si è considerato l'ultimo prezzo del bando di gara di euro 618.000, riducendolo di un ulteriore 10%.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)

Si precisa che, riscontrando perdite durevoli di valore, sono state sottoposte a svalutazione, utilizzando il metodo semplificato, le seguenti immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio:

Immobilizzazione	Valore bilancio ante svalutazione	Svalutazione	Valore bilancio post svalutazione
Immobile sito in Bitonto (ba) alla S.P. 231 - ex PANIGAL - compresa area di sedime - fondo ammortamento al 31.12.2024 valore fiscalmente riconosciuto	2.459.296 (1.631.644) 827.652	 271.452	 556.200

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	0
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	0
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio	0
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	0
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	0

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361 c. 2 C.C., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata in altre imprese.

Attivo circolante

L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:

- Sottoclasse II - Crediti;
- Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide

L'ammontare dell'Attivo circolante al 31/12/2025 è pari a euro 2.489.172. Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.605.683.

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel presente bilancio.

CREDITI - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, i Crediti sono iscritti nella sottoclasse C.II dell'Attivo di Stato patrimoniale per l'importo complessivo di euro 680.089.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 31.246.

I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della competenza economica, nonché:

- per i beni, in base al momento in cui è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alle vendite e l'ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile;
- per i servizi, in base allo stato di avanzamento o, quando non possibile, in base all'ultimazione della prestazione.

La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria di gestione.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra crediti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell'attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, mentre sono stati dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi, le svalutazioni stimate e le perdite su crediti contabilizzate per adeguare i crediti al valore di presumibile realizzo.

Crediti commerciali

I crediti commerciali verso clienti, pari ad euro 364.972, sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.

Al fine di tenere conto di eventuali perdite, fondatamente prevedibili ed attribuibili ai singoli crediti, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 521.811, come in appresso meglio indicati.

L'importo esposto presenta un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 5.732, oltre alla distinzione dei crediti esigibili entro l'esercizio successivo pari, a euro 31.800 e dei crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, pari a euro 333.172.

crediti esigibili entro esercizio successivo

crediti verso clienti - SANB S.p.A.	31.800
totale	31.800

crediti esigibili oltre esercizio successivo

Comune di Santeramo in Colle: 286.859 - fondo svalutazione crediti 286.859	0
Comune di Grumo Appula 105.200 - fondo svalutazione crediti 105.200	0
Comune di Cassano delle Murge 129.752 -fondo svalutazione crediti 129.752	0
CAMASSAMBIENTE S.p.A. in concordato preventivo	290.504
Comune di Grumo Appula x ritenute a garanzia	10.724
DANECO IMPIANTI S.p.A.	31.944
Totale	333.172

Crediti Tributari

Ammontano a complessivi euro 86.747 presentano un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 42.721 e sono esigibili entro l'esercizio successivo.

La voce riguarda le seguenti posizioni creditorie verso l'Erario:

esigibile entro esercizio successivo

x IRES da compensare	16.865
x IRAP da compensare	16.091
x IVA da compensare	53.715
x bonus fiscali ex D.L. 207/2024	56
x acconto imposta sostitutiva su TFR	20
Totale	86.747

Crediti verso Altri

L'importo esposto ammonta a complessivi euro 228.369, di cui euro 11 esigibili entro l'esercizio successivo ed euro 228.358 oltre l'esercizio successivo e presenta un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 68.237.

La voce attiene alle seguenti posizioni creditorie:

esigibili entro esercizio successivo

credito verso INAIL	11
Totale	11

esigibili oltre esercizio successivo

v/avvocati per acconti cause in corso	29.958
v/Altri per cauzioni	30.308
v/CAMASSAMBIENTE per precetto Sartori S.r.l.	168.092
Totale	228.358

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Alla data di chiusura dell'esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate. Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2025 **non sono presenti** strumenti finanziari derivati attivi, né sono stati incorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE - CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla sottoclasse C.IV per euro 1.809.083, corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.

Rispetto al passato esercizio la sottoclasse C.IV Disponibilità liquide ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.574.437.

Ratei e risconti attivi**CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO**

Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

I risconti attivi, comprensivi dei costi anticipati, iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 ammontano a euro 14.674.

Rispetto al passato esercizio hanno subito una variazione in diminuzione pari a euro 680.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

	Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali	0
Immobilizzazioni materiali	0
Rimanenze	0

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il **patrimonio netto** è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello Stato patrimoniale alla classe A "Patrimonio netto" con la seguente classificazione:

I – Capitale

IV – Riserva legale

VI – Altre riserve, distintamente indicate

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) dell'esercizio

Perdita ripianata

Il patrimonio netto ammonta a euro 1.739.786 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 1.112.752.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio netto, pari a euro 1.739.785, è costituito da:

capitale sociale	6.000.000
Riserva legale	59.799
Riserva socio receduto	(1.100.000)
Rettifiche di liquidazione	(467.662)
differenza da arrotondamento	(1)
perdita esercizi precedente	(2.551.102)
perdita di esercizio	(201.249)
Totale patrimonio netto	1.739.785

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto non è presente nel patrimonio aziendale alcuna Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

	Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
Variazioni nell'esercizio	
Incremento per variazione di fair value	0
Decremento per variazione di fair value	0
Rilascio a conto economico	0
Rilascio a rettifica di attività/passività	0
Effetto fiscale differito	0

Fondi per rischi e oneri

Nel presente bilancio, i Fondi per rischi ed oneri ammontano complessivamente a euro 0 e, rispetto all'esercizio precedente, si evidenzia una variazione in diminuzione di euro 1.170.652. Il decremento attiene per gran parte alla definizione transattiva della controversia insorta con il socio avente ad oggetto il recesso.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell'art. 2120 C.C..

Costituisce onere retributivo certo iscritto in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.

Ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

- le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda;
- le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS, ovvero ai fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito.

Si evidenzia che:

- a. nella classe C del passivo sono state rilevate le quote mantenute in azienda, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R., per euro 1.705;

Il relativo accantonamento è effettuato nel Conto economico alla sotto-voce B.9 c) per euro 2.303, di cui euro 2.187 accantonati al fondo tesoreria.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

La passività per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, rispetto all'esercizio precedente, evidenzia una variazione in aumento di euro 32.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente.

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verifica il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici.

I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base allo stato di avanzamento delle prestazioni ricevute, in caso di mancanza delle condizioni per la rilevazione in base allo stato di avanzamento, i debiti sono rilevati all'atto del completamento della prestazione.

Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Successivamente, al predetto valore, si sono aggiunti gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale e sono stati dedotti i pagamenti per capitale e interessi.

Come richiesto dall'art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo.

L'importo dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D" per complessivi euro 1.258.631.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a euro 1.593.986.

Debiti verso Fornitori

Ammontano a complessivi euro 1.175.141, presentano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 136.300, oltre alla distinzione dell'importo con scadenza entro l'esercizio successivo di euro 225.387 da quello

con scadenza oltre l'esercizio successivo di euro 949.754.
Le posizioni debitorie sono in appresso dettagliate:

con scadenza entro l'esercizio successivo

Fornitori ordinari	219.317
fornitori per fatture da ricevere	501
professionisti per parcelle da ricevere	4.160
liquidatore per parcella da ricevere	1.408
Totale	225.386

con scadenza oltre l'esercizio successivo

CAMASSAMBIENTE S.p.A. in concordato preventivo	949.754
Totale	949.754

Debiti tributari

La classe del passivo "D - Debiti" comprende l'importo di euro 53.308 relativo ai Debiti tributari.

I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d'imposta in quanto spettanti.

L'importo esposto ha scadenza entro l'esercizio successivo e presenta un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 179.638.

In dettaglio le posizioni debitorie verso l'Erario sono le seguenti:

per ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro autonomo	3.249
per ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente	1.023
per IRAP anni precedenti	49.036
Totale	53.308

Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

Ammontano a complessivi euro 2.672, hanno scadenza entro l'esercizio successivo e presentano un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 946.

In dettaglio riguardano le seguenti posizioni debitorie:

v/INPS	2.058
v/INPDAP	47
v/INPS x ferie e festività non godute	563
v/INAIL x ferie e festività non godute	4
Totale	2.672

Debiti verso Altri

Ammontano a complessivi euro 27.510, presentano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 1.278.994, oltre alla distinzione dell'importo con scadenza entro l'esercizio successivo di euro 19.439 dall'importo con scadenza oltre l'esercizio successivo di euro 8.071.

con scadenza entro l'esercizio successivo

verso dipendenti per retribuzioni correnti	2.091
verso dipendenti per retribuzioni arretrate	14.140
verso dipendenti per per ferie e permessi non goduti	2.547
verso finanziarie per cessioni del quinto	661
Totale	19.439

con scadenza oltre l'esercizio successivo

debito verso ex Amministratore	8.071
Totale	8.071

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In ossequio al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	1.258.631	1.258.631

Ratei e risconti passivi**CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO**

Nella classe "E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 ammontano a euro 55.020.

Rispetto al passato esercizio la classe del Passivo "E - Ratei e risconti" ha subito una variazione in aumento di euro 26.993.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Introduzione

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, compongono il Conto economico.

Nella redazione del Conto economico la società **non** si è avvalsa delle semplificazioni consentite dall'art. 2435-bis c. 3 C.C.. Il Conto economico è pertanto redatto secondo lo schema di cui all'art. 2425 C.C..

In linea con l'OIC 12, si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica ed accessoria, non espressamente prevista dal Codice Civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) "Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi" da quelli della voce A.5) "Altri ricavi e proventi".

In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall'attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come aventi natura accessoria.

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto economico normativamente previsto è quello per natura.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, di abbuoni, premi e penalità nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 189.527.

Criteri Generali Adottati per la Rilevazione dei Ricavi

La società rileva i ricavi derivanti dalla propria attività caratteristica in conformità al principio contabile OIC 34 - "Ricavi", applicando il principio di competenza economica e garantendo una rappresentazione veritiera e corretta delle operazioni commerciali poste in essere.

Classificazione dei contratti e metodologia applicata

Nell'ambito della propria operatività, la società ha classificato i contratti con i clienti distinguendo tra **contratti semplici** e **contratti complessi**, ciascuno dei quali richiede una specifica metodologia di rilevazione contabile.

Contratti semplici

La società ha negoziato prevalentemente contratti semplici che prevedono un'unica unità elementare di contabilizzazione, consistente nella prestazione di servizi ben definiti e circoscritti.

Considerato che tali contratti non presentano particolare complessità e che la separazione di eventuali singole unità elementari di contabilizzazione avrebbe prodotto effetti sostanzialmente irrilevanti, l'Organo Amministrativo ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal paragrafo 16 dell'OIC 34 di non procedere all'identificazione, valorizzazione e contabilizzazione separata delle singole unità elementari.

Di conseguenza, per questa tipologia di contratti non si sono applicate le quattro fasi di valutazione previste dall'OIC 34 per i contratti complessi.

I ricavi iscritti alla voce A1), pari a euro 189.527, sono i seguenti:

- ricavo per cessione del diritto di usufrutto	euro 63.861
- ricavo per affitto di automezzi ed attrezzature	euro 125.666

La voce A 5) Altri ricavi, pari a complessivi euro 50.663, presenta i seguenti ricavi:

Risarcimenti assicurativi	615
plusvalenze patrimoniali da vendita automezzi e attrezzature	3.725
sopravvenienze attive da prescrizione debiti progressi	12.747
rimborso imposta di registro	125
ribaltamento costi alla usufruttuaria e locataria	33.442
arrotondamenti attivi	9
Totale	50.663

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).

Si precisa che l'IVA non recuperabile è stata incorporata nel costo d'acquisto dei beni. Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8 non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti.

Si precisa che, dovendo prevalere il criterio della classificazione dei costi "per natura", gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione, diverse dalle voci B.12 e B.13.

Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2025, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 436.941.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso dell'esercizio in commento la società ha rilevato nella voce A. del Conto economico, ricavi relativi:

- ad un picco non ripetibile nelle vendite
- alla cessione di un'attività immobilizzata
- ad un'operazione di ristrutturazione aziendale
- ad un'operazione straordinaria (cessione, conferimento di azienda o di rami d'azienda, ecc.).

Nel corso dell'esercizio in commento la società ha rilevato nella voce B/C del Conto economico, costi relativi:

- ad un picco non ripetibile negli acquisti
- alla cessione di un'attività immobilizzata
- ad un'operazione di ristrutturazione aziendale
- ad un'operazione straordinaria (cessione, conferimento di azienda o di rami d'azienda, ecc.).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le attività derivanti da imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non sono presenti, nell'esercizio in corso, differenze temporanee deducibili.

Determinazione imposte a carico dell'esercizio

Nessun debito per IRES e per IRAP è stato iscritto nella classe "D - Debiti" del passivo di Stato patrimoniale, poichè, in assenza di imponibile fiscale, non è stato stanziato alcun costo fiscale.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2025, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C. nonché di altre disposizioni di legge, le seguenti informazioni:

- Dati sull'occupazione
- Compensi, anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 9)
- Informazioni sulle operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
- Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c.1 n. 22-quater C.C.)
- Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata (art. 2427 c. 1 n. 22-sexies C.C.)
- Informazioni relative agli strumenti derivati ex art. 2427-bis C.C.
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis c. 4 C.C.)
- Azioni proprie e di società controllanti possedute, acquistate o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona (art. 2428 c. 3 nn. 3, 4)
- Informazioni relative alle cooperative (artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies C.C.)
- Informazioni relative a start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
- Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 c. 1 n. 22-septies)

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le ulteriori seguenti informazioni:

- Prospetto e informazioni sulle rivalutazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

	Numero medio
Impiegati	2.00
Totale Dipendenti	2.00

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Ammontare complessivo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto (art. 2427 c. 1 n. 16 C.C.)

I compensi spettanti al Liquidatore e ai Sindaci nel corso dell'esercizio in commento, risultano dal seguente prospetto:

Al Revisore legale il compenso spettante è pari a euro 8.478.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	16.407	21.000
Anticipazioni	0	0
Crediti	0	0
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate	0	0

Compensi

Il compenso spettante al Liquidatore è stato attribuito sulla base dell'apposita delibera di assemblea straordinaria dei Soci del 19.03.2020.

Anticipazioni

Nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi al Liquidatore e ai Sindaci.

Garanzie prestate

La società ha prestato nei confronti del Liquidatore e dei Sindaci alcuna garanzia.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale**Impegni**

All'attualità non risultano impegni diversi da quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale per obbligazioni assunte dalla società verso terzi con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti.

Garanzie

Non si sono garanzie di alcun genere prestate dalla società, ovvero garanzie rilasciate dalla società con riferimento a un'obbligazione propria o altrui.

Passività potenziali

All'attualità non vi sono passività potenziali.

	Importo
Impegni	0
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili	0
di cui nei confronti di imprese controllate	0
di cui nei confronti di imprese collegate	0
di cui nei confronti di imprese controllanti	0
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
Garanzie	0
di cui reali	0
Passività potenziali	0

Informazioni sulle operazioni con parti correlate**Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)**

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dell'azionista.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)**

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art. 2427 C. C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)

Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non rileva la fattispecie.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati incorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Informazioni sulla società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.

Azioni proprie e di società controllanti

Si precisa che:

- la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
- la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
- nel corso dell'esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

	Azioni proprie	Azioni o quote di società controllanti
Alienazioni nell'esercizio		
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0
Corrispettivo	0	0
Acquisizioni nell'esercizio		
Numero	0	0
Valore nominale	0	0
Parte di capitale corrispondente	0	0
Corrispettivo	0	0

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Non rileva la fattispecie.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di **riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2025** pari a euro 201.249 .

ALTRE INFORMAZIONI : FATTI DI RILEVO

Il 20 agosto 2018 il socio di minoranza "PUGLIA MULTISERVIZI S.r.l." esercitava il diritto di recesso da socio ex art. 2437 e segg. codice civile.

Insorgeva contenzioso In merito ai criteri di determinazione del valore delle azioni, concluso il 03.02.2025 con apposito contratto di transazione a cui seguiva il pagamento dell'importo omnicomprensivo di euro 1.100.000, avvenuto il 06.02.2025.

A seguito di detta definizione transattiva, "ASV S.p.A. in liquidazione" è, quindi, partecipata unicamente dal socio Comune di Bitonto, titolare di azioni di nominali euro 3.600.000.

Il liquidatore ha esaminato con notaio, avvocato e consulente della società la predetta operazione di liquidazione delle azioni al socio receduto per l'importo innanzi indicato di euro 1.100.000, in luogo del valore nominale di euro 2.400.000 e del valore peritale determinato *prima facie* dal CTU dott. Leonardo DE LUCA , poi rettificato dal CTU Fabrizio COLELLA in euro 1.182.595, e si è determinato a convocare apposita assemblea straordinaria per deliberare in merito all'allineamento ed adeguamento dell'originario capitale sociale di euro 6.000.000 alla partecipazione effettivamente detenuta dall'unico socio, pari a euro 3.600.000.


L'assemblea ritualmente convocata per il 30.12.2025 non ha assunto alcuna delibera a riguardo e in sede ordinaria il socio Comune di Bitonto ha riferito testualmente quanto segue: *l'Ente si riserva di richiedere altra convocazione dell'assemblea straordinaria, previo approfondimento dell'argomento iscritto al primo punto all'ordine del giorno (riduzione di capitale conseguente a recesso del socio "PUGLIA MULTISERVIZI S.r.l.)- A liquidatore precisava di aver trasmesso tutta la documentazione idonea all'esame puntuale di tale argomento.*

Elenco delle rivalutazioni

La società non ha eseguito alcuna rivalutazione sui beni sociali.

Bitonto (BA) li, 31 marzo 2026

Liquidatore dott. Angelo MANCAZZO



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto MANCAZZO Angelo, in qualità di liquidatore, dichiara, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 6 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano la corrispondenza del contenuto della copia alle informazioni del documento informatico da cui è tratto.

AZIENDA SERVIZI VARI SPA IN LIQUIDAZIONE

Sede in: VIA MALTA SNC ZONA ARTIGIANALE, 70032 BITONTO (BA)

Codice fiscale: 93023270726

Numero REA: BA 339918

Partita IVA: 05458190724

Capitale sociale: Euro 6.000.000 i. v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore attività prevalente (ATECO): 381100

Società in liquidazione: SI

Società con socio unico: SI

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No

Appartenenza a un gruppo: No

RELAZIONE DEL LIQUIDATORE

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2025

Art. 2490 C.C. Comma II

Signor Azionista,

la presente Relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2490, 2^a comma, Codice Civile e, dunque, per illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

E' d'uopo, preliminarmente, precisare, ancora una volta, che l'Assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi il 19.03.2020, deliberava l'anticipato scioglimento della società ex art. 2484 Cod. Civ. e la conseguente messa in liquidazione, affidando le operazioni liquidatorie ad un liquidatore al quale veniva conferito ogni più ampio ed opportuno potere a tal proposito, occorrente, senza eccezione alcuna, così come stabilito e disposto dall'art. 2489 cod. civ., compresi i poteri di:

- a) compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in blocco, di beni e diritti;
- b) compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento;
- c) continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020.

Il verbale della cennata assemblea straordinaria, ricevuto dal notaio Roberto Berardi, repertorio n. 41315 e raccolta n. 21046, veniva registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bari - in data 23.03.2020 al n. 12296, serie 1T, ed al Registro delle Imprese il 25.03.2020, data di efficacia della messa in liquidazione.

La delibera *de qua* prevede, quindi, di compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda o di rami di azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento, nonché di continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella citata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020.

1. ANDAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE

La prosecuzione dell'esercizio provvisorio, a cui è connessa la continuità aziendale, è attualmente riconducibile unicamente al contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso in essere dal 01.08.2020 e con scadenza il 30.06.2026 ed al contratto di locazione senza conducente in essere dal 01.08.2020 e con scadenza il 31.07.2026.

In relazione ai suddetti contratti, nell'esercizio 2025, la società ha realizzato i seguenti ricavi:

Corrispettivo contratto di costituzione di usufrutto	63.861
Corrispettivo contratto di locazione senza conducente	125.666
Totale	189.527

Nella voce A5 "Altri Ricavi" sono iscritti i seguenti ricavi:

Plusvalenza patrimoniali riferite alla vendita di automezzi e attrezzature	3.725
Risarcimenti assicurativi	615
Sopravvenienze attive per estinzione debiti prescritti	12.747
Arrotondamenti attivi	9
Altri ricavi e proventi (Rimborsi da clienti di premi assicurativi, tasse di possesso ed altre spese)	33.442
Rimborso imposta di registro	125
Totale	50.663

Dal lato dei costi del Conto economico, la società ha sostenuto nel 2025 i seguenti costi:

- Costi per Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: **Euro 5.069**
- Costi per acquisto di servizi: **Euro 312.036**

Prestazioni di servizi	250
Spese telefoniche - fax- Internet	826
Spese telefoni cellulari	509
Energia Elettrica sede legale	2.227
Manutenzioni e riparazioni	50
Compenso a liquidatore	16.407
Compensi a professionisti	14.468
Cassa professionisti	6.950
Compensi a professionisti ODV	5.000
Canoni periodici (canone stampante e canone utenza Banca)	1.466
Canoni hardware/software	2.151
Elaborazione dati/tenuta contabilità e consulenza	16.554
Servizio smaltimento rifiuti	55.000
Emolumenti Sindaci	21.000
Emolumenti Revisore Legale	8.478
Spese pulizia sede legale	2.400,00
Servizi bancari	604
Spese legali e notarili	126.680
Spese per pratiche legali	103
Assicurazioni varie (furto, incendio immobile di proprietà)	5.534
Assicurazioni automezzi di proprietà - locati a Sanb spa	25.380

- Costi per godimento di beni di terzi: **Euro 12.794**

Fitti passivi immobile in Bitonto (Ba) via Malta snc	12.794
--	--------

- Oneri diversi di gestione: **Euro 37.656**

Imposta di bollo	202
Imposta di registro	251
Diritti camerali	203
Tassa rifiuti	863

Imposte e tasse indeducibili	4.675
Imposte e tasse deducibili (diritti cancelleria, tasse demanio)	261
Arrotondamenti passivi	7
Sanzioni multe e ammende	6.211
Costi indeducibili (da anni precedenti)	6.871
Sopravvenienze passive ordinarie indeducibili	13.554
Bollo autocarri	2.904
Tassa concessioni governative per vidimazioni libri sociali	516
Spese certificati e visure camerali	30
Spese per diritti camerali Registro delle Imprese	320
Spese amministrative varie	40
Diritti P.R.A.	14
Quota annuale albo trasportatori	120
Costo revisione estintori presso sede legale	60
Spese varie	127
Spese condominiali	429

- Costo del personale

La società nel 2025 ha avuto in forza due dipendenti, uno full time ed uno part time, ed ha sostenuto un costo di complessivi **Euro 51.593**

Salari e stipendi	39.153
Oneri sociali	10.137
Trattamento di fine rapporto	2.303

- Ammortamenti e svalutazioni

Euro 17.793

Ammortamenti fabbricati strumentali	14.211
Ammortamento costruzioni leggere	70
Ammortamento Impianti generici	105
Ammortamento Macchinari generici	1.133
Ammortamento attrezzature industriali	1.471
Ammortamento mobili e dotazioni di ufficio	80
Ammortamento avviamento	723
Totale	17.793

In merito allo stanziamento degli ammortamenti e, segnatamente, all'ammortamento dell'unico fabbricato strumentale di proprietà della società, si rinvia a quanto precisato in Note Integrativa.

Al fine di meglio rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, si è proceduto a riclassificare lo Stato Patrimoniale al 31.12.2025, evidenziando quanto di seguito:

IMPIEGHI	2025	2024	2023
CAPITALE FISSO			
Immobilizzazioni immateriali	6.496	7.219	7.942
Immobilizzazioni materiali	544.800	562.575	906.257
Immobilizzazioni finanziarie			
- crediti a medio lungo termine	561.530	586.608	603.271
TOTALE CAPITALE FISSO	1.112.826	1.156.402	1.517.470
ATTIVO CIRCOLANTE			
scorte di magazzino	0	0	0
liquidità differite a breve termine	133.232	140.082	1.618.625
liquidità immediate	1.809.083	3.383.520	1.326.137
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.942.315	3.523.602	2.944.763
TOTALE IMPIEGHI	3.055.141	4.680.003	4.462.233
FONTI DI FINANZIAMENTO			
Capitale proprio	1.941.034	161.952	(484.725)
Utile / Perdita di esercizio	(201.249)	465.083	646.677
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.739.785	627.034	161.952
PASSIVITA' CONSOLIDATE	959.530	2.130.150	3.722.007
TOTALE CAPITALE PERMANENTE	2.699.315	2.757.184	3.794.643
PASSIVITA' CORRENTI	355.826	1.922.819	667.590
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	3.055.141	4.680.003	4.462.233

Dallo stato patrimoniale riclassificato si deduce che la società con la liquidità immediata (cassa e banche) è in grado far fronte sia alle passività correnti, pari a euro 355.826 e sia alle passività consolidate, pari a euro 959.530 ponendo, quindi, in *non cale* qualsivoglia perplessità sulla chiusura in bonis della procedura liquidatoria.

In considerazione dello stato di liquidazione della società, si ritiene non rappresentativa la presentazione degli indici di bilancio.

La tabella che segue propone il **Conto Economico** riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale ed evidenzia i risultati intermedi:



	2025	2024
Ricavi delle vendite	189.527	218.974
Altri Ricavi	50.663	1.156.122
Valore della Produzione	240.190	1.375.096
Costi esterni operativi	(329.899)	(365.537)
Valore aggiunto	(89.709)	1.009.559
Costo del personale	(51.593)	(50.311)
Costo della produzione operativa	381.492	415.848
Margine Operativo Lordo	(141.302)	959.248
Ammortamenti e accantonamenti	(17.793)	(343.527)
Oneri diversi di gestione	(37.656)	(75.166)
Margine Operativo Netto	(196.751)	540.555
Risultato dell'Area finanziaria	(4.498)	(9.429)
Risultato corrente	(201.249)	531.126
Risultato ante imposte	(201.249)	
Imposte sul reddito	0	66.043
Risultato netto	(201.249)	465.083

Dalla riclassificazione del Conto economico emerge che i costi operativi si sono ridotti, rispetto all'esercizio precedente, di euro 35.638 e così gli oneri diversi di gestione si sono ridotti di euro 37.510.

Anche gli ammortamenti e le svalutazioni presentano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 325.734, determinato essenzialmente dalla svalutazione dell'immobile di euro 271.452 e dalla riduzione della quota di ammortamento relativa all'immobile di proprietà della società, passata da euro 61.142 a euro 14.211.

Nell'esercizio 2025 il Liquidatore ha svolto le seguenti attività e posto in essere le seguenti operazioni autorizzate con le seguenti Determine:

- Determina n. 1/2025 del 30.01.2025: adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) valido per gli anni 2025-2027.;
- Determina n. 2/2025 del 09.04.2025: affidamento del lavoro di smaltimento e rimozione rifiuti di vario genere ubicati nel terreno di proprietà di ASV SPA sito in agro di Bitonto alla contrada "Antica di Morzone".



Nell'esercizio 2025 il Liquidatore ha svolto le seguenti attività e posto in essere le seguenti operazioni, autorizzate dall'assemblea dei Soci.

- **Assemblea dei Soci del 04.02.2025 - ordine del giorno:**
 - 1. Valutazione della definizione transattiva del contenzioso pendente presso il Tribunale di Brindisi ex dipendente sig. PELLEGRINO Antonio; delibera inerente e consequenziale;**
 - 2. Determinazioni del socio unico - Comune di Bitonto - ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale vigente in merito alle procedure per la vendita dell'immobile sito in Bitonto alla S.P. 231 Km. 5+400; delibera inerente e consequenziale.**

Sul punto n. 1 all'o.d.g., il Liquidatore informa i presenti di una ulteriore controversia insorta con un ex dipendente in forza presso il cantiere di Mesagne, avente ad oggetto rivendicazioni di mansioni superiori. L'assemblea, tenuto conto del parere del legale avv. Penno, ha deliberato di aderire alla proposta conciliativa di controparte, ritenuta vantaggiosa per la Società, autorizzando il liquidatore alla sottoscrizione dell'atto transattivo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Liquidatore richiama le precedenti assemblee aventi ad oggetto le determinazioni del Socio Unico circa le procedure di vendita dell'immobile sociale, ed evidenzia, ancora una volta, come sia necessario ed improcrastinabile, al di là della situazione finanziaria della Società che risulta più che capiente al fine della estinzione di tutte le obbligazioni sociali, che il Socio Unico assuma determinazioni in merito alla vendita dell'unico immobile di proprietà della società. Il Liquidatore fa presente, inoltre, che ove il contratto di usufrutto con Sanb Spa non venga ulteriormente rinnovato, la società dovrà sostenere oneri fiscali (IMU) ed esosi costi di guardiania a tutela del patrimonio aziendale.

Il Socio Unico si riserva ulteriori approfondimenti istruttori con i competenti uffici comunali e richiede una ulteriore situazione finanziaria della Società aggiornata all'attualità al fine di ogni successiva determinazione.

- **Assemblea dei Soci del 25.03.2025- ordine del giorno:**
 - 1. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2023, della Relazione sulla Gestione e della Relazione ex art. 6 D.lgs. 175/2016; Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale; delibera inerente e consequenziale;**
 - 2. Rinnovo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti per scadenza del termine; delibera inerente e consequenziale.**

Il primo punto all'o.d.g. ha riguardato l'esame ed approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2023, della Relazione sulla gestione e della relazione ex art. 6 D.lgs. 175/2016;

Il secondo punto all'o.d.g. ha riguardato il rinnovo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale per scadenza del termine che ha visto la pubblicazione di n. 2 avvisi pubblici relativi alla nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti del Collegio Sindacale e per la

nomina di n. 1 Revisore Legale. Il Socio unico comunica che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 31.03.2025.

- **Assemblea dei Soci del 16.06.2025; - ordine del giorno:**
 1. **Proroga di dodici mesi (12) del termine di durata del contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso dell'immobile sito in Bitonto S.p. 231 Km 5+400, stipulato il 31.07.2020 con la SANB S.p.A. e successivamente prorogato il 09.08.2021, il 21.07.2022, il 18.07.2023, il 29.02.2024 ed infine il 16.12.2024; deliberazione inerente e consequenziale.**

L'assemblea ha deliberato di autorizzare il Liquidatore alla proroga del contratto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso dell'immobile sito in Bitonto alla S.p. 231 km 5+400 stipulato con la Sanb S.p.A., con effetto dal 01 luglio 2025 fino al 30 giugno 2026, ferme tutte le altre condizioni a suo tempo pattuite nell'originario contratto del 31.07.2020.

- **Assemblea dei Soci del 11.07.2025 - ordine del giorno:**
 1. **Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2024, della Relazione del Liquidatore ex art. 2490 secondo comma, comprensiva della Relazione ex art. 6 D.lgs. 175/2016; Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale; delibera inerente e consequenziale.**
 2. **Rinnovo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti per scadenza del termine; delibera inerente e consequenziale.**
 3. **Art. 12-bis "Disposizioni in materia di conferimento di incarichi" del D.L. 15.05.2024, n. 63 inserito dalla legge di conversione 12.07.2024, n. 101 (entrata in vigore il 14.07.2024), comma 2 - esclusione dell'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge, che proseguono la loro attività professionale; delibera inerente e consequenziale.**
 4. **Proroga di un anno (1) del contratto di locazione senza conducente degli automezzi già strumentali al servizio di igiene urbana di Bitonto, stipulato il 25.06.2020 con la SANB S.p.a.; deliberazione inerente e consequenziale.**

Il primo punto all'o.d.g. ha riguardato l'esame ed approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2024, della Relazione sulla gestione e della relazione ex art. 6 D.Lgs. 175/2016. Sul secondo punto all'o.d.g. il Socio unico Comune di Bitonto ha comunicato che a seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici per manifestazione di Interesse alle nomine di cui trattasi (Decreti del Sindaco n. 3 e n. 4 del 25.02.2025), giusta istruttoria del Servizio Ragioneria, sono state ritenute tutte ammissibili le candidature pervenute al protocollo informatico del Comune entro il termine di scadenza ivi indicato: n. 7 candidature per la nomina di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti del Collegio Sindacale e n. 8 candidature per la nomina del Revisore legale dei conti e che è in corso di espletamento il procedimento finalizzato all'individuazione da parte del Sindaco dei candidati da nominare.

L'assemblea delibera di rinviare, all'esito dei procedimenti attivati dal Comune di Bitonto, ad altra assemblea la trattazione dell'argomento de quo.

Sul terzo punto all'o.d.g., l'Assemblea prende atto e verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 12- bis del D.L. 63/2024 in capo al Liquidatore dott. Angelo Mancazzo a fini della prosecuzione dell'incarico a titolo oneroso a decorrere dal 14/07/2024.

Sul quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Liquidatore alla proroga di un anno (1 anno) del contratto di locazione senza conducente degli automezzi già strumentali al servizio di igiene urbana di Bitonto stipulato con la Sanb S.p.A fino al 31 luglio 2026.

• **Assemblea dei Soci del 20.10.2025 - ordine del giorno:**

1. **Valutazione delle definizioni transattive dei seguenti contenziosi pendenti presso il Tribunale di Brindisi ex dipendenti: RG: 2877/24 – Abbracciavento Umberto; RG: 2968/24 – Leo Filomena; RG: 3920/24 -Maggio Roberto; RG 2880/24 – Pasimeni Maurizio; delibera inerente e consequenziale.**

Il Liquidatore informa i presenti di ulteriori n. 4 controversie insorte con gli ex dipendenti del cantiere di Mesagne per le rivendicazioni di mansioni superiori e l'assemblea, preso atto del parere dell'avv. Penno lo autorizza alla definizione di dette controversie, stipulando una proposta conciliativa che risulti essere vantaggiosa per la Società.

• **Assemblea dei Soci del 30.12.2025: - ordine del giorno:**

1. **Riduzione di capitale conseguente a recesso della socia "PUGLIA MULTISERVIZI S.r.l."; Deliberazioni accessorie e conseguenti;**
2. **Sostituzione del Collegio sindacale e del Revisore legale per scadenza del mandato; determinazione della retribuzione per l'intero periodo di durata del loro ufficio.**

Sul primo e secondo punto iscritti all'ordine del giorno, il Socio Unico si riserva di richiedere altra convocazione dell'assemblea straordinaria, previo approfondimento dell'argomento iscritto al primo punto all'ordine del giorno. Il Liquidatore precisa di aver trasmesso tutta la documentazione idonea all'esame puntuale di tale argomento.

Sul terzo punto all'o.d.g., l'assemblea delibera di nominare Sindaci effettivi i signori:

- Dott. **ANTUOFERMO Michele**

- Dott.ssa **MATTIA Rosa**

- Dott. **IOVENE Francesco**

e sindaci supplenti:

- Dott.ssa **DI PIETRO Adelina**

- Dott. **NAGLIERI Michele**

e di nominare Revisore Legale dei Conti della Società:

- il Dott. **CERVELLI EMANUELE**

L'assemblea delibera che i suddetti incarichi avranno la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (cioè fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027) e di attribuire la carica di Presidente del Collegio Sindacale al Dott. **ANTUOFERMO Michele**; di determinare in euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento e zero centesimi), oltre I.V.A. e CAAP, il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio sindacale, in euro 3.000,00 (euro tremila e zero

centesimi), oltre I.V.A. e CAAP il compenso da attribuire a ciascuno dei sindaci effettivi ed in euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento e zero centesimi), oltre I.V.A. e CAAP il compenso da attribuire al Revisore legale.

La società nel periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ha realizzato attività per euro 267.177,94 ed ha estinto passività sociali per euro 1.841.625,78.
Merita rilievo il pagamento effettuato in data 06.02.2025, in via transattiva, del debito verso il socio di minoranza PUGLIA MULTISERVIZI per euro 1.100.000,00, in luogo di euro 2.414.000.

I debiti residui effettivi al 31.12.2025, tenuto conto di quanto innanzi considerato, possono essere classificati come in appresso:

- Debiti v/ Fornitori a breve	euro 225.387
- Debiti verso Fornitori in contenzioso	euro 949.754
- Debiti Tributarî	euro 53.308
- Debiti v/istituti previdenza	euro 2.672
- TFR	euro 1.705
- Ratei e risconti passivi	euro 55.020
- Altri Debiti	euro <u>27.510</u>
Totale	euro 1.315.356

Inoltre, nel corso del 2025, la società ha eseguito le seguenti attività:

1. Si è provveduto all'aggiornamento ed implementazione del Modello 231/2001 con approvazione dei relativi modelli in data 16.09.2025.
2. La società è, inoltre, dotata di un Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione per gli anni 2025-2027 ed aggiorna regolarmente la Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della L. 190/2012.
3. La società ha eseguito nei termini di legge tutte le incombenze fiscali e pagato tutte le imposte, tasse, tributi e contributi.

2. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

I rischi operativi

Riguardo alla gestione dei principali rischi operativi, nel 2025 possono ritenersi rimossi tutti i rischi riconducibili alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana svolta in favore dei Comuni appaltanti (Bitonto, ARO BA 4, Mesagne e Cerveteri).

I rischi legati alle persone

La società risulta dotata del "Programma triennale anticorruzione" e soltanto formalmente del "Sistema di Gestione integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza/Social Accountability" per limitare i rischi relativi allo svolgimento delle attività aziendali e dell'operato delle persone che a qualunque titolo collaborano con l'A.S.V. S.p.a."

I rischi legati alla tecnologia

Al fine di garantire una corretta e sicura tenuta dei dati aziendali vengono eseguiti due tipi di backup:

Giornaliero e completo su PC – Conservati ultimi 7 gg

Settimanale e completo su Cloud - Conservate ultime 4 settimane

I backup vengono effettuati su due supporti differenti:

CLOUD GOOGLE DRIVE

PC Workstation - Sala CED

Si dispone inoltre di Firewall:

Hardware – Zyxel USG 100

Software – Kaspersky.

Si dispone anche di antivirus:

Emsisoft e Kaspersky"

I rischi legali

La società è dotata del "Modello organizzativo e gestionale" previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e di un "Piano triennale anticorruzione". Questi strumenti affidano a diversi soggetti interni ed esterni all'Azienda (Auditing interno ed Auditing esterno) il controllo del corretto svolgimento delle attività ed il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, terzietà, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa.

I rischi di credito - PROSPETTIVE ANCHE TEMPORALI DELLA GESTIONE

Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive un contratto non adempia ad un'obbligazione, provocando così una perdita finanziaria. Tale rischio può derivare sia da

aspetti strettamente commerciali (concessione e concentrazione dei crediti), sia da aspetti puramente finanziari (tipologia delle controparti nelle transazioni finanziarie).
In particolare, si evidenzia quanto segue sui contenziosi in corso:

Controversia ASV c/CAMASSA AMBIENTE S.p.A.

Per quanto riguarda i rapporti finanziari in essere con la società **Camassambiente S.p.a.**, con la quale si era in RTI nell'appalto di Cerveteri (RM), si rileva che a seguito dei rapporti di reciproco mandato derivanti dall'esecuzione del servizio nel Comune di Cerveteri, tra la A.S.V. S.p.a. e la Camassambiente S.p.a., risultano posizioni di credito per euro 486.013 (in bilancio presentato, al netto della svalutazione crediti di euro 195.508, per euro 290.504 e di debito per euro 949.754). In data 15.02.2018 è pervenuta la comunicazione ex art. 171 l. fall., trasmessa dai Commissari Giudiziali nominati dal Tribunale di Bari, in cui si comunica l'avvio di una procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. l. fall. proposta dalla Camassambiente Spa. La proposta di concordato prevede il pagamento al 100% dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre per i creditori chirografari la proposta prevede una soddisfazione del 32,75%. Sulla base delle valutazioni giuridiche della posizione creditoria della A.S.V. si nutriva l'aspettativa che il credito vantato potesse essere inserito fra i crediti in prededuzione, considerato il rapporto fra le parti, quali associati in una ATI per la conduzione dell'appalto in Cerveteri. In tal senso era stato affidato incarico al Prof. Avv. Sabino Fortunato affinché con una propria istanza, potesse agevolare l'accoglimento della domanda di qualificazione del credito come credito in prededuzione. Con l'istanza datata 25 luglio 2018 e depositata il 26 luglio 2018, A.S.V. ha rappresentato al G.D. del procedimento di concordato preventivo l'esigenza che il credito vantato dall'A.S.V. verso Camassambiente fosse inserito nell'elenco dei creditori in prededuzione (o comunque privilegiati) e non nell'elenco dei creditori chirografari.

In data 13 maggio 2019, il Tribunale di Bari ha omologato il detto concordato, nominando Commissari liquidatori il Dott. Fabbroni e l'Avv. Albanese.

Non avendo l'A.S.V. S.p.A. esercitato il diritto di voto nell'adunanza dei creditori, la questione della classificazione del credito vantato dalla Società potrà essere riproposta ai Commissari liquidatori e, in caso di mantenimento del credito come chirografario da parte degli stessi Commissari nello stato passivo che essi formeranno, l'A.S.V. avrà l'onere di avviare un giudizio ordinario per il riconoscimento della propria pretesa nei termini di credito prededucibile o privilegiato.

Nel frattempo, sempre per la stessa attività svolta in ATI con la Camassambiente Spa, in data 19 novembre 2018, perveniva alla pec aziendale, diffida da parte della SARTORI AMBIENTE S.r.l. rivolta ad A.S.V. S.p.a., in qualità di mandante dell'ATI Camassambiente Spa/A.S.V. S.p.a., a voler procedere al pagamento di un debito della società mandataria Camassambiente Spa, per un importo pari ad € 480.479,92 comprensivo di IVA, per la fornitura non pagata di attrezzature fornite per l'esecuzione dei servizi in Cerveteri. Tutto ciò in virtù di una interpretazione del disposto dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede che l'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Va detto che la istante Sartori Sri per il medesimo credito è stata ammessa alla procedura concordataria già menzionata quale creditore chirografario. Il Liquidatore ha affidato al legale la questione relativa al riconoscimento della natura prededucibile o privilegiata del credito di ASV, mentre in merito alla controversia Sartori il Tribunale di Rovereto con sentenza del 10.12.2020 ha rigettato l'opposizione di ASV, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

Inoltre, in data 10 maggio 2021, la Camassambiente S.p.A. ha notificato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore in data 07.04.2021, dal Tribunale di Bari, G.U. Enzo Davide Ruffo, per l'importo di euro 559.786,40, oltre interessi al tasso del 6% e spese del procedimento monitorio (R.G. n. 4153/2021). Il presunto credito è relativo ai canoni per il nolo automezzi, per il distacco del personale, nonché per altri costi asseritamente anticipati relativi all'appalto del servizio di igiene urbana appaltato dal Comune di Cerveteri.

ASV ha formulato opposizione al predetto decreto ingiuntivo. Il relativo giudizio è in fase istruttoria (R.G. n. 8289/2021) – G.U. dott.ssa Marina Cavallo – prossima udienza 14/09/2023).

L'opposizione è fondata sulle ragioni di seguito riassunte.

Il contenzioso trae origine dalla gara bandita il 27.08.2014 dal Comune di Cerveteri per l'affidamento del servizio di igiene urbana per un periodo di sette anni, a cui ASV partecipò, in associazione temporanea di imprese, con la Camassambiente.

L'associazione temporanea di imprese venne costituita con atto del 23.03.2016, con cui Camassambiente fu nominata *mandataria con una* quota di partecipazione del 60% e ASV, *mandante*, con la percentuale di partecipazione del 40%. La gara venne aggiudicata alla predetta Camassambiente/ASV con determina dirigenziale n. 1848 del 9.11.2015 e il contratto d'appalto fu stipulato l'8.4.2016 (rep. n. 4451).

Le imprese associate stipularono, in data 1° agosto 2018, una scrittura privata per disciplinare tra loro la ripartizione dei servizi appaltati dal Comune di Cerveteri, nell'asserito rispetto delle rispettive quote del 60% (Camassambiente) e 40% (ASV) di partecipazione al raggruppamento.

In tale scrittura, le parti si impegnarono ad effettuare un controllo contabile trimestrale dei costi sostenuti, a partire dal 1° luglio 2018, per la verifica del rispetto delle predette percentuali di partecipazione all'associazione temporanea.

STA DI FATTO CHE TALE VERIFICA TRIMESTRALE IN CONTRADDITTORIO NON RISULTA MAI EFFETTUATA.

Il ribaltamento dei costi sembra esser stato effettuato a prescindere da qualsiasi verifica del rispetto delle quote di partecipazione.

Anzi, si è verificato che Camassambiente abbia dato a nolo o abbia distaccato proprio personale per l'espletamento di alcuni servizi che, nella predetta scrittura, erano posti a carico di ASV, ribaltando a quest'ultima – con fatture unilateralmente emesse – onerosissimi costi.

Ma il ribaltamento dei costi tra le due imprese dell'associazione temporanea sarebbe stato possibile solo dopo la verifica contabile trimestrale, tesa a verificare il rispetto dell'equilibrio delle percentuali di partecipazione al raggruppamento (60% Camassambiente e 40% ASV).

ASV ha, peraltro, anticipato notevoli risorse finanziarie per l'espletamento del servizio appaltato dal Comune di Cerveteri, pagando somme per la parte de servizio stesso di pertinenza della Camassambiente. Il credito a tale titolo di ASV nei confronti della mandataria è di euro 486.012,60.

Ma è evidente che solo dopo la necessaria verifica contabile (che convenzionalmente era stata fissata ogni trimestre) sarebbe stato possibile effettuare le compensazioni e gli eventuali conguagli.

I contratti di nolo degli automezzi prevedono il pagamento di un canone sul presupposto che, con la verifica trimestrale, si fosse accertata la corrispondenza dei costi alle quote dell'associazione temporanea di imprese.

Ma la Camassambiente si è sempre rifiutata di procedere alla verifica contabile.

ASV è stata quindi costretta a proporre al Tribunale di Bari ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 2275/2021).

La relativa relazione del consulente nominato dal Tribunale ha accertato crediti di ASV nei confronti di Camassambiente per la gestione ordinaria del servizio appaltato dal Comune di Cerveteri nel

periodo dal 1° luglio 2018 sino al 17 novembre 2020 (la misura di tali crediti è condizionata dalla considerazione o dall'esclusione di documenti contabili esaminati e contestati).

ASV ha altresì opposto in compensazione la somma di euro 480.479,92 (oltre spese del procedimento monitorio ed interessi, per un totale di euro 513.258,25) che è stata costretta a pagare alla Sartori Ambiente s.r.l. per forniture da quest'ultima effettuate alla Camassambiente, per parti del servizio di sua pertinenza e su disposizione di quest'ultima, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Rovereto del 29.01.2019.

Con ordinanza del 19 novembre 2023 il Giudice ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'udienza del 26 aprile 2023, il Giudice – riservando l'adozione di ulteriori provvedimenti – ha disposto l'acquisizione degli atti del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, rinviando al 19 ottobre 2023.

La controversia è connotata da profili giuridici molteplici e di particolare complessità (quali la rilevanza e l'interpretazione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla documentazione in quella sede esaminata, la opponibilità al concordato preventivo di crediti di ASV che si assumono sorti anteriormente all'apertura del procedimento concorsuale, i limiti all'eccezione di compensazione).

Con ultima nota del 02.04.2025, ASV dando seguito all'ordinanza del Giudice di ricercare una possibile soluzione transattiva della lite, ha proposto di compensare integralmente le rispettive pretese creditorie e determinare l'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione anche delle spese di lite.

Ad oggi, la **Camassambiente S.p.A.** non ha ancora dato riscontro alla proposta.

L'ultima udienza del 19.09.2025 ha visto un ulteriore rinvio al 18.03.2026 per la precisazione delle conclusioni ed anche in questo caso c'è stato un ulteriore rinvio al prossimo 06.05.2026 per la discussione ex art. 281 quinquies cpc.

Controversia ASV c/ Il Salice soc.coop. e CAMASSA AMBIENTE S.p.A.

G.U. dr. Chibelli – R.G. n. 12147 – Tribunale di Bari

Richiesto ed ottenuto dalla soc. coop. il Salice il Decreto ingiuntivo n. 5576/2020 nei confronti della Asv Spa e della Camassambiente spa per il pagamento della somma di Euro 90.509,67 oltre accessori di legge per forniture di lavoro effettuate durante lo svolgimento del servizio nel Comune di Cerveteri (RM).

Il giudizio, dopo la mancata accettazione da parte dell'opposta di una proposta di conciliazione è stato rinviato all'udienza del 25.03.2026 e nell'opposizione di Asv spa si è eccepito la mancanza di responsabilità solidale, l'invalidità del contratto di cottimo posto a base della pretesa, nonché la fondatezza della pretesa.

La prossima udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata al 23.09.2026.

Controversia ASV c/ Comuni di CASSANO DELLE MURGE, SANTERAMO IN COLLE e GRUMO APPULA.

**procedimento ASV / COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
R.G. 14380/2020 Tribunale Bari - G.U. Dott. Andrea Chibelli (ex Soria);**

Innanzi il Tribunale di Bari pende il giudizio sopra indicato promosso da ASV, S.p.A. in liquidazione al fine di sentire accertare il proprio diritto ad ottenere dal Comune di Cassano delle Murge il pagamento del compenso dovuto per i servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi accessori svolti da ASV nel territorio di Cassano delle Murge nel marzo 2019, in virtù di contratto stipulato in data 26.1.2018.

Per tale attività la società ASV spa in liquidazione ha maturato un credito di € 136.870,09, oltre IVA (sic fattura n. 48/Pa del 31.3.2019, giusta relazione del DEC relativa al suddetto periodo). A fronte di tale credito, l'ente territoriale ha versato, in data 6.9.2019, solo la somma di € 10.221,52 avendo compensato il residuo importo con due tipologie di penali che l'ente ha ritenuto di applicare: in particolare, come si evince dalla richiamata relazione del DEC relativa al mese di marzo 2019, per il mese di marzo 2019 sono state trattenute le seguenti somme:

- € 9.000,00 (iva inclusa) "per mancata effettuazione dei servizi operativi di raccolta rifiuti ai sensi del paragrafo 8.4 del Csa (n. 9 giorni di inadempienza del mese di marzo a partire dal 21.3.2019)"
- € 117.648, 57 (iva esclusa) "per utilizzo di mezzi non conformi a quelli previsti in capitolato, o se migliorativi, in offerta tecnica ai sensi dell'art. 13 del CSA".

Il giudizio è stato incardinato con ricorso ex art. 702 bis cpc con cui è stata formulata - in via principale - la domanda di pagamento della somma di € 126.648,57, oltre accessori di legge, e, in via subordinata, la richiesta di riduzione delle penali applicate in considerazione della circostanza che il servizio è stato comunque effettuato (anche se non con mezzi di nuova immatricolazione) e che, certamente, deve ritenersi spropositata la previsione contrattuale di una penale di € 1.000,00 al giorno per ogni mezzo!!!.

Poiché il Comune di Cassano ha contestato in radice le richieste di pagamento formulate in via stragiudiziale ritenendo di poter compensare le somme dovute per il servizio ricevuto con le penali previste in contratto, la sottoscritta ha depositato ricorso ex art. 702 bis innanzi il Tribunale di Bari; il procedimento, iscritto al numero 14380/2020, è stato assegnato al Giudice dott.ssa C. Soria. All'udienza del 7 aprile 2021 il Comune di Cassano si è costituito ribadendo le contestazioni già formulate. In particolare il Comune ha formulato eccezioni preliminari di difetto legittimazione attiva (che, a parere di controparte, sarebbe spettata alla Teknoservice srl in qualità di mandataria) e passiva sostenendo che titolare del rapporto dal lato passivo fosse Unicam. Il Giudice non ha ritenuto di delibare in via preliminare tali eccezioni e, con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.4.2023, ha ammesso i mezzi di prova richiesti al fine di dimostrare l'esistenza di accordi (purtroppo, non scritti) con cui si pattuiva il pagamento del corrispettivo per il servizio fino al momento del subentro da parte della Teknoservice srl. Alla successiva udienza del 7.12.2023 è stato ascoltato come testimone il dr Pasculli Giuseppe il quale, pur senza fornire dettagli ulteriori, ha tuttavia lasciato intendere che, nonostante ASV non avesse svolto il servizio con le modalità previste in contratto, le sarebbe stato comunque riconosciuto il corrispettivo; La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 18.10.2023 per la precisazione delle conclusioni avendo il dr Ghibelli (nuovo giudice assegnatario del fascicolo) revocato il precedente provvedimento istruttorio.

All'udienza del 18.10.2023 la causa è stata nuovamente rinviata per i medesimi adempimenti (precisazione delle conclusioni) all'udienza del 19.6.2024 stante l'impossibilità del Giudice di assumere la causa in decisione atteso il carico di ruolo. Al fine di rispondere al quesito sulla probabilità di rischio soccombenza va evidenziato che la documentazione fornita dalla società a supporto della domanda principale è risultata carente in quanto manca, agli atti, un accordo scritto diretto a regolare la fase finale del rapporto negoziale ed, in particolare, quella relativa al subentro di Teknoservice nel contratto d'appalto con il Comune di Cassano delle Murge; in tale momento si sarebbe dovuto prevedere l'espressa esclusione delle penali a carico della società che, di contro, stava consentendo il subentro di altro soggetto. Per tali ragioni, anche a fronte delle rigide contestazioni del Comune convenuto, si è reputato opportuno formulare cautelativamente una domanda subordinata diretta ad ottenere la riduzione delle penali, possibile alla luce della totale mancanza di danni arrecati all'ente dallo svolgimento del servizio con mezzi "non nuovi". Da quanto innanzi consegue, che nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale di pagamento del corrispettivo, ritengo del tutto plausibile l'accoglimento della domanda subordinata di riduzione della penale. Volendo, tuttavia, rispondere con più precisione al quesito ritengo che il rischio di soccombenza debba considerarsi "possibile". Le ultime udienze si sono tenute il 14.05.2025 ed il 23.10.2025 con rinvio al prossimo 08.07.2026 per la precisazione delle conclusioni.

Controversia Comune di Santeramo in Colle

ASV S.p.A: c/Comune di Santeramo in Colle – giudizio n. 301/2020 R.G. Trib. Bari

In merito alla controversia insorta con il Comune di Santeramo in Colle – giudizio n. 301/2020 R.G. Tribunale di Bari - ASV ha contestato l'addebito di penali applicate nell'ambito dell'appalto del servizio di igiene urbana per euro 346.900,00.

La controversia veniva definita in via stragiudiziale mediante sottoscrizione di atto di transazione con l'Amministrazione comunale (Giunta Comunale) nei primi mesi dell'anno 2019.

Stante il mancato pagamento delle somme portate dall'atto di transazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ASV richiedeva per l'importo suindicato ed otteneva dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo n. 4221/2019 del 24/10/2019, ritualmente notificato in pari data.

Con atto di citazione notificato in data 02/12/2019, tuttavia, il Comune di Santeramo in Colle proponeva formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo proposto da ASV.

Con comparsa del 19/03/2020 ASV si costituiva nel suddetto giudizio la cui prossima udienza risulta fissata per la precisazione delle conclusioni in data 15/12/2023.

L'udienza del 15/12/2023 è stata rinviata al 20/09/2024 ed anche quest'ultima udienza è stata rinviata d'ufficio al 13/12/2024.

Quest'ultima udienza, tuttavia, è stata ulteriormente rinviata al 11.07.2025 per la precisazione delle conclusioni (Giudice Enzo Davide Ruffo).

L'ultima udienza si è tenuta lo scorso 21/11/2025, ma il Giudice si è riservato per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Controversia Comune di Grumo Appula

Relativamente al contenzioso tra la A.S.V. S.p.A. e il Comune di Grumo Appula, avente ad oggetto la ripetizione delle somme trattenute dall'Ente comunale a titolo di penali o la riduzione delle stesse per eccessiva onerosità, nell'ambito del contratto d'appalto di servizi di igiene urbana, è

mezzi di nuova immatricolazione (€ 1.000,00 al giorno per ogni mezzoll!). Il procedimento si è svolto in contumacia dell'Ente comunale e si è concluso con ordinanza del 23/6/2023. Il G.U. Dott.ssa Francioso della II Sezione Civile del Tribunale di Bari, con la predetta ordinanza, ha condannato il Comune di Grumo Appula, nella persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 35.886,99 in favore di parte attrice; ha altresì condannato parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice, in € 8.030,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge. Considerato il buon esito della controversia ed il rischio derivante da un eventuale giudizio di impugnazione, si è valutata l'opportunità di attendere il passaggio in giudicato del provvedimento (23 gennaio 2023). Decorso il predetto termine è stata immediatamente notificata l'ordinanza in forma esecutiva e, decorsi 120 giorni dalla predetta notifica, si è provveduto alla notifica dell'atto di precetto (protocollo ente del 6 giugno 2023). Si è proceduto a pignoramento presso terzi (tesoreria comunale presso Banca Intesa) ma l'Ente ha spiegato opposizione in ragione del dichiarato stato di dissesto dell'Ente Comunale. L'Ente fonda l'opposizione sull'erroneo presupposto che il credito azionato trovi origine nel periodo di gestione sottoposto a liquidazione straordinaria. A parere dello scrivente invece così non è e nel procedimento di opposizione n. 2164/2023 R.G.E. Tribunale di Bari - Dott. Gambatesa, ho spiegato la seguente difesa:

Invero l'ordinanza del Tribunale di Bari del 23/6/2023 ha provveduto a ridurre le penali ex art. 1384 cod. civ. e pertanto spiega effetti costitutivi ex nunc ai sensi dell'art. 2908 cod. civ. L'esegesi dell'art. 2908 cod. civ. ha portato a ritenere che l'inciso contenuto nella norma "nei casi previsti dalla legge" non comporti necessariamente la tassatività di azioni costitutive nominate e tipiche ma consente all'interprete di determinare discrezionalmente l'effetto costitutivo delle sentenze (cfr. Commentario al Codice Civile di Paolo Cendon vol. IV, art. 2908 cod. civ., pag. 288). Il Tribunale ha costituito con l'ordinanza il diritto di credito che non trova origine nel contratto ma nella pronuncia giudiziale che, in virtù del potere discrezionale del Giudice, riduce le penali e per l'effetto di questo consegue il capo condannatorio. Tale effetto costitutivo si verifica ex nunc, con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Sul punto Proto Pisani, nel manuale di Diritto Processuale Civile, trattando delle "Azioni costitutive dirette a produrre effetti sostanziali non conseguibili in via di autonomia privata" afferma che il processo si presenta come elemento costitutivo indispensabile e non surrogabile della fattispecie cui la legge sostanziale (nel nostro caso v. art. 1384 c.c. - ...la penale può essere equamente diminuita dal Giudice...)

subordina il prodursi di un dato effetto giuridico (Andrea Proto Pisani - Diritto Processuale Civile - III Ed. - 1999 - cap. IV, par. 3.5).

Lo stesso Proto Pisani, occupandosi delle azioni costitutive dirette a produrre effetti sostanziali anche in via di autonomia privata, spiega che l'effetto sostanziale di annullamento, rescissione, risoluzione, revocazione, riduzione si può conseguire in via di autonomia privata ma, se ciò non accade, l'esercizio del potere sostanziale di attribuire rilevanza al fatto impeditivo, modificativo o estintivo in via giudiziale non è altro che la modalità, legislativamente predeterminata, di esercizio del potere di determinare unilateralmente l'effetto impeditivo, modificativo o estintivo (cfr. Andrea Proto Pisani - Diritto Processuale Civile - III Ed. - 1999 - cap. IV, par. 3.4).

Nel nostro caso il Tribunale ha riconosciuto eccessive le penali costituendo il diritto di credito della A.S.V. S.p.A. e per l'effetto vi ha collegato il capo condannatorio in rapporto di stretta dipendenza. Parallelamente la Corte di Cassazione, in tema di sentenze costitutive, occupandosi della domanda di riduzione della quota di legittima, ha statuito che tali pronunce racchiudono due statuizioni: una consistente nell'accertamento della lesione della quota e nella risoluzione con effetto costitutivo; l'altra avente contenuto di condanna (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 13/5/2021, n. 12872). Gli approdi dottrinari che inducono senza dubbio ad attribuire effetti costitutivi ex nunc alla pronuncia che riduce la penale ex art. 1384 cod. civ., hanno certamente influenzato la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite quando, con la sentenza 18128/2005, è stato risolto il contrasto in seno alla Corte stabilendo che sulla base dei poteri concessi al Giudice dall'art. 1384 cod. civ., è possibile la riduzione d'ufficio della penale stabilita convenzionalmente tra i contraenti, anche in mancanza di specifica domanda. Le Sezioni Unite, prendendo le mosse dalla pronuncia della I Sezione della Corte n. 10511 del 24/9/1999, hanno statuito che l'intervento del Giudice ha una funzione correttiva della volontà delle parti, non necessariamente tendente a tutelare l'interesse della parte tenuta al pagamento della penale ma, piuttosto, a tutela dell'interesse generale di ricondurre l'accordo ad equità, nell'interesse generale dell'ordinamento, e sotto l'egida dell'art. 2 della Costituzione. Proprio il commento alla detta sentenza delle Sezioni Unite riconosce, ancora una volta, al di là che la riduzione della penale si ottenga in via di azione o in forza del potere officioso del Giudice, che la pronuncia di riduzione della penale ex art. 1384 cod. civ. ha effetti costitutivi (in De Jure - Fonte: Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 1, 2006, pag. 61 e ss.).

D'altra parte l'esame della documentazione ex adverso prodotta, e in particolare l'Avviso di Avvio della Procedura di Liquidazione (doc. 5 produzione avversa) all'art. 2 rubricato Crediti Ammissibili, n. 1, lett. a precisa che "Sono ammissibili alla massa passiva i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.l., verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (31 dicembre 2019)"; al n. 3 lettera a) dello stesso articolo aggiunge che: "dalla data di dichiarazione del dissesto (30 ottobre 2020) e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo Straordinario di Liquidazione".

Anche dal tenore della documentazione avversamente prodotta, considerato che il credito della Azienda Servizi Vari S.p.A. in liq. è sorto con ordinanza costitutiva ex nunc del 23/6/2023 del Tribunale di Bari, l'odierna creditrice era perfettamente legittimata ad eseguire il pignoramento nei confronti del Comune di Grumo Appula.

Da tutto quanto detto può agevolmente concludersi che l'ordinanza del Tribunale di Bari del 23/6/2023 spiega effetti costitutivi ex nunc e pertanto non rientra nel periodo oggetto di liquidazione controllata in quanto non sorta nel periodo interessato dal dissesto ovvero fino al 31 dicembre 2019, come pure precisato dall'opponente. L'opposizione deve essere per l'effetto, a parere dello scrivente difensore, rigettata e le somme pignorate assegnate al creditore precedente come da nota di precisazione del credito oltre ulteriori interessi, spese e competenze della procedura.

- Sulla impignorabilità delle somme ex art. 159 T.U.E.L. - Vincolo di impignorabilità.

Relativamente alla asserita inesistenza di somme da sottoporre a pignoramento, considerato il vincolo posto dall'ente ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L., si rileva che al creditore non è dato sapere, fino almeno al momento del pignoramento e della dichiarazione del terzo, se le somme a disposizione del Tesoriere pignorate superano

Da tutto quanto detto può agevolmente concludersi che l'ordinanza del Tribunale di Bari del 23/6/2023 spiega effetti costitutivi ex nunc e pertanto non rientra nel periodo oggetto di liquidazione controllata in quanto non sorta nel periodo interessato dal dissesto ovvero fino al 31 dicembre 2019, come pure precisato dall'opponente. L'opposizione deve essere per l'effetto, a parere dello scrivente difensore, rigettata e le somme pignorate assegnate al creditore procedente come da nota di precisazione del credito oltre ulteriori interessi, spese e competenze della procedura.

- Sulla impignorabilità delle somme ex art. 159 T.U.E.L. - Vincolo di impignorabilità.

Relativamente alla asserita inesistenza di somme da sottoporre a pignoramento, considerato il vincolo posto dall'ente ai sensi dell'art. 159 T.U.E.L., si rileva che al creditore non è dato sapere, fino almeno al momento del pignoramento e della dichiarazione del terzo, se le somme a disposizione del Tesoriere pignorate superano quelle sottoposte a vincolo.

L'impignorabilità, infatti, è in sostanza destinata a operare allorché il saldo attivo presso l'istituto tesoriere sia di ammontare inferiore o eguale all'entità delle somme quantificate con la delibera semestrale dell'ente locale.

Dato che, in presenza di una delibera di impignorabilità, il tesoriere può provvedere alla gestione dei flussi di cassa come se il pignoramento non vi fosse mai stato, ma solo relativamente alle somme vincolate attraverso la delibera, deve ritenersi che, quanto alle somme eccedenti, eventualmente detenute o affluite sul conto, il vincolo pignoratizio sia operativo, con conseguente configurabilità degli obblighi di custodia ex art. 546 c.p.c. Il comma 4 dell'art. 159 del Testo Unico degli Enti Locali va letto sia per ciò che dice espressamente sia per ciò che non dice: in specie, la nullità ivi prevista non determina vincoli sulle somme detenute dal tesoriere, purché e nei limiti in cui si tratti di somme vincolate ai sensi del secondo comma della stessa norma; al di là di tale limite, il pignoramento consegue i suoi ordinari effetti di blocco delle somme giacenti sul conto.

Non avendo il Tesoriere indicato le somme giacenti e/o eccedenti il vincolo di impignorabilità ed avendo comunicato con la dichiarazione del terzo di trattenerne a disposizione le somme oggetto di pignoramento, il creditore può presumere la pignorabilità salvo che, su invito del G.E., il terzo non chiarisca l'entità dei depositi eventualmente eccedenti il vincolo di impignorabilità al momento del pignoramento.

Considerato il tenore della dichiarazione del terzo rispetto al c. 4 dell'art. 159 T.U.E.L., il creditore A.S.V. S.p.a. in liq. ha legittimamente iscritto a ruolo il procedimento esecutivo e di tanto, in ipotesi di dichiarazione di nullità del pignoramento ex art. 159 c. 4 T.U.E.L., all'esito di chiarimenti del terzo pignorado, dovrà tenersi conto in punto di spese.

Tutto ciò premesso e considerato l'Azienda Servizi Vari S.p.A. in liq. in persona del l.r.p.t. Dott. Angelo Mancazzo, CHIEDE che il G.E. del Tribunale di Bari voglia:

- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione;
- rigettare l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi spiegata dall'Ente pignorado perché infondata;
- assegnare le somme pignorate al creditore procedente come da nota di precisazione del credito depositata in atti oltre ulteriori interessi, spese e competenze legali.
- in via subordinata, ove all'esito di chiarimenti forniti dal terzo pignorado circa le somme disponibili all'epoca del pignoramento ed eventualmente rientranti nel vincolo di impignorabilità, il G.E. dichiari la nullità del pignoramento, voglia compensare le spese legali in considerazione della legittima iniziativa assunta dal

creditore procedente alla luce della dichiarazione del terzo in atti.
Il Giudice ha riservato la causa per la decisione e si è in attesa del provvedimento decisorio.
All'attualità, il Tribunale Ordinario di Bari – Seconda Sezione civile – Esecuzioni mobiliari, in data 26.09.2025, ha chiuso la fase cautelare accogliendo l'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata da parte del Comune di Grumo Appula, fissando il termine perentorio di giorni novanta per l'introduzione del giudizio di merito davanti al giudice competente, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis c.p.c. o altri se previsti ridotti della metà.
Contestualmente ASV ha chiesto in data 17.10.2025 l'ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Grumo Appula rinveniente dalla ordinanza definitiva del 23/6/2023 emessa dal Tribunale Civile di Bari nel procedimento n. 2268/2023 R.G.

Controversia ASV c/ Ing. Vincenzo Castellano - azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. -

ASV ha convenuto in giudizio l'Ing. Vincenzo Castellano, esercitando l'azione sociale di responsabilità ex art. 2392 c.c. e chiedendo il risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 2.090.660.

Il rischio (POSSIBILE) è rappresentato dal pagamento delle spese legali che sarebbero dovute alle controparti in caso di soccombenza, che si quantificano nella misura di € 49.336,00 (oltre RGS 15%, CAP 4% e IVA 22%) per ciascuna parte, secondo i valori medi previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2023, scaglione tra 2 e 4 milioni di euro. Oltre al suddetto rischio, vi è anche quello di dover sopportare le eventuali spese di c.t.u. che potrebbe essere disposta anche d'ufficio dal Giudice.

Il Tribunale ha autorizzato la chiamata del terzo in causa (assicurazione dell'ing. Castellano).
Il giudizio è nella fase introduttiva ed all'udienza tenutasi il 22 maggio 2024 il Giudice si è riservato di decidere sulle richieste istruttorie.

Nella successiva udienza del 28.11.2024 il Tribunale di Bari ha nominato CTU il dott. Francesco Antonio Palmisano.

In data 29.04.2025, il CTU dott. Francesco Antonio Palmisano ha presentato la propria relazione contabile-societaria, la quale è stata esaminata nella udienza del 15.10.2025.

Con provvedimento del 10.12.2025, il Giudice ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, nominando un nuovo CTU nella persona del dott. Nicola Notarnicola, il quale ha prestato giuramento lo scorso 25.02.2026.

Controversia ASV c/ ex dipendenti cantiere di Mesagne - inquadramento livelli superiori

I contenziosi hanno tutti il medesimo oggetto, ovvero rivendicazione di differenze retributive conseguenti ad un errato inquadramento dei singoli dipendenti; nella sostanza, ciascuno di essi ha dedotto di aver svolto mansioni per le quali era previsto un inquadramento superiore, secondo le declaratorie del ccnl, rispetto a quello che gli era stato attribuito da codesta Società, con conseguente diritto alle differenze retributive.
Si specifica che la Società è già stata attinta, negli anni passati, da altre controversie simili, derivanti dal medesimo appalto di Mesagne/Br, che, si sono concluse tutte quante con esito favorevole (rigetto dei ricorsi).

Il presupposto normativo che ha portato allora al rigetto delle domande era quello espresso da codesta difesa, secondo il quale nelle società a partecipazione pubblica non è possibile un definitivo inquadramento in una mansione superiore, atteso che il passaggio di livello può avvenire solo attraverso procedura ad evidenza pubblica e non già attraverso l'acquisizione di un diritto di

In questo contesto all'esito di numerose interlocuzioni con il collega che assiste i ricorrenti, e quindi per le 4 delle 9 procedure oggi pendenti meglio indicate in oggetto, si è profilata un'ipotesi conciliativa.

Secondo quanto condiviso, si potrebbe pensare di riconoscere il livello rivendicato nei confronti di tutti i quattro lavoratori con la contestuale rinuncia da parte degli stessi a qualsivoglia differenza retributiva. In altre parole i lavoratori maturerebbero l'inquadramento nel superiore profilo, senza alcun tipo di pregiudizio di natura economica a danno della Società; così facendo si andrebbe a scongiurare il rischio di condanna alle differenze retributive nella misura dei rivendicati € 13.000,00 o di quella differente che dovesse essere accertata da parte del Magistrato. La soluzione profilata passerebbe attraverso il riconoscimento di un contributo spese legali in pro del collega della controparte nella misura di euro 700,00 per ogni posizione oltre accessori. L'ipotesi concertata con il collega sembrerebbe concretamente perseguibile anche per i lavoratori che quindi accetterebbero il livello superiore rinunciando alle differenze retributive. Ritengo personalmente che detta soluzione sia fondatamente da valutare poiché a fronte di un impegno di spesa pari ad euro 700,00 di contributo per spese legali (oltre accessori da riconoscersi in pro della controparte), si andrebbe a scongiurare il rischio di una condanna potenziale di circa € 13.000 cadauno (il tutto maggiorato delle spese processuali che, a quel punto sarebbero liquidate secondo tariffa). Per la necessaria completezza devo ancora specificare che effettivamente la Cassazione ha modificato il proprio orientamento rispetto alle società municipalizzate ritenendole assimilabili alle società di diritto privato nei rapporti con i dipendenti.

A fronte degli Inziali 13 contenziosi, 11 contenziosi sono stati risolti con le modalità appena descritte, dei restanti 2 contenziosi invece i ricorsi sono in fase istruttoria e le prime udienze saranno da celebrare nei prossimi mesi dell'anno 2026.

Controversia ASV c/ Daneco Impianti s.r.l. – in fallimento

La controversia attiene ad un recupero crediti nei confronti della Daneco Impianti S.r.l. per € 46.328,25. La società debitrice è fallita giusta sentenza della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma n. 333 del 16/4/2021. Per conto di A.S.V. S.p.A. in liq. ho depositato, presso il Tribunale di Roma, proc. fall. 323/2021, l'istanza di ammissione al passivo per € 31.944,00 di sorte capitale ed € 14.384,25 per interessi moratori (tot. € 46.328,25). Il credito vantato dalla società A.S.V. S.p.A. in liq. è stato ammesso, in chirografo, al passivo nella misura di € 31.944,00; si attende la procedura di liquidazione del passivo.

I rischi di liquidità

Considerato lo stato di liquidazione della società, i rischi di liquidità sono connessi al realizzo delle attività ed alla estinzione delle passività. Nel 2025 (e fino ad oggi) le previsioni di realizzo dell'attivo hanno avuto attuazione e così anche l'estinzione delle passività, compatibilmente con le disponibilità liquide ed immediate.

Per il prosieguo dell'attività di liquidazione sarà determinante la definizione dei contenziosi attivi e passivi e la vendita dell'unico immobile di proprietà della società.

Le attività di ricerca e sviluppo

Riguardo ad attività di ricerca e sviluppo, la società non ha effettuato alcuna azione in tal senso. Dopo le rettifiche operate, il Bilancio 2025 non presenta oneri pluriennali di rilievo da evidenziare.

I rapporti con l'Ente

All'attualità i rapporti con l'Ente controllante – Comune di Bitonto – si sostanziano nell'informativa Sullo stato della liquidazione fornita nell'ambito delle assemblee dei Soci.

Le operazioni sul Capitale sociale e sulle azioni proprie

La società ha posto in essere l'operazione di liquidazione delle quote al socio privato mediante definizione transattiva, come già illustrato. Invero, si attende che il socio unico comunichi di procedere alla nuova convocazione dell'assemblea straordinaria per recepire le formalità connesse al definito recesso richiesto dal socio di minoranza.

DELLE PROSPETTIVE ANCHE TEMPORALI DELLA LIQUIDAZIONE ex art. 2490, 2^a comma. Cod. civ.

In merito alle prospettive temporali della liquidazione, è utile richiamare quanto presentato nella Relazione sulla Gestione con riferimento al contenzioso in essere con:

1. Camassambiente S.p.A. in concordato preventivo;
2. Comune di Cassano delle Murge;
3. Comune di Grumo Appula;
4. Comune di Santeramo;
5. Ing. Vincenzo Castellano – ex Amministratore Unico
6. Ex dipendenti cantiere di Mesagne (Br)

E' di tutta evidenza che la conclusione della fase di liquidazione dipende dall'esito del cennato contenzioso e dall'esito della vendita dell'immobile sociale sito in Bitonto alla S.P. 231 Km. 5+400.

3. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Sulla scorta delle indicazioni fornite, invito l'Azionista unico ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2025 e la Relazione ex art. 2490, II comma, codice civile, e propongo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a € (201.249).

Bitonto (Ba), 31 marzo 2026

Liquidatore
Dott. Angelo MANCAZZO



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO al 31 dicembre 2025

La società "ASV S.p.A. in liquidazione" è controllata dal socio unico "Comune di Bitonto" e, quindi, è una società a controllo pubblico che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica), è tenuta, ancorché in liquidazione, ai sensi dell'art. 6, co. 4, D. Lgs. 175/2016, a corredare il Bilancio annuale di esercizio della Relazione sul Governo societario.

La presente Relazione rappresenta uno strumento di governance societaria, offrendo al Socio unico – Comune di Bitonto, una panoramica sull'andamento della partecipata. In particolare, la Relazione permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati, in forza dei poteri di direttiva e di influenza esercitati dall'Ente socio, nonché di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi, nel caso di specie, all'attività di liquidazione.

Detta Relazione contiene le seguenti informazioni:

LA SOCIETA'

Compagine Sociale e Governance

La "AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A. in Liquidazione" ha un assetto Societario costituito da un socio unico – Comune di Bitonto.

L'Organo amministrativo è costituito dal Liquidatore, mentre il controllo è affidato ad un Collegio sindacale e ad un Revisore legale.

Dott. Michele ANTUOFERMO	Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Rosa MATTIA	Sindaco effettivo
Dott. Francesco IOVENE	Sindaco effettivo

Dott. Emanuele CERVELLI	Revisore legale
-------------------------	-----------------

Il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale dei Conti sono in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027 (come da nomina verbale di assemblea dei soci del 30.12.2025).

Il Personale

Con riferimento ai soggetti che nell'anno 2025 hanno prestato la propria opera presso l'azienda, si forniscono le seguenti informazioni:

	Dirigenti		Quadri		Impiegati		Operaia		Altre tipologie	
	Esec. contr.	Esec. prec.	Esec. contr.	Esec. prec.	Esec. contr.	Esec. prec.	Esec. contr.	Esec. prec.	Esec. contr.	Esec. prec.
Uomini (numero)	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Donne (numero)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tipo contratto	Dirigenti		Quadri		Impiegati		Operaia		Altre tipologie	
	Esec. contr.	Esec. prec.	Esec. contr.	Esec. prec.	Esec. contr.	Esec. prec.	Esec. contr.	Esec. prec.	Esec. contr.	Esec. prec.
a tempo indeterminato	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a tempo parziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico predispongono specifici Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 175/2016 il disciolto Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.02.2018 ha deliberato di approvare il piano di risanamento.

Avuto riguardo alla delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci innanzi richiamata laddove si dispone di continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020, il principio di continuità aziendale è stato considerato in relazione ai predetti contratti di appalto di servizi e, in ossequio alle raccomandazioni dell'OIC n. 5, non sono stati modificati i criteri di valutazione dell'azienda e si è proseguito con gli ordinari criteri di funzionamento.

Si presentano in seguito gli strumenti per la valutazione del rischio di crisi, non prima di aver informato che con periodicità ravvicinata sono state presentate all'assemblea dei soci ed al Collegio Sindacale le situazioni mensili creditorie e debitorie della società, utili al fine di monitorarne l'andamento nello stato di liquidazione.

La società ha individuato nel monitoraggio della situazione finanziaria lo strumento di valutazione dei rischi.

Considerato lo stato di liquidazione, non sono significativi gli indici di liquidità primaria e secondaria e neppure hanno rilevanza gli indici reddituali che esprimono la capacità di remunerare i fattori produttivi. Nella fase di liquidazione è, invece, rilevante accertare che le attività da liquidare/realizzare siano in grado di fornire i mezzi finanziari per estinguere le passività accertate. A questo fine è utile evidenziare la seguente situazione finanziaria al 31.12.2025:

Immobilizzazioni materiali	euro	544.800	
Crediti a medio/lungo termine	euro	561.530	euro 1.106.330
Crediti a breve	euro	133.232	
Cassa e banca	euro	<u>1.809.083</u>	euro 1.942.315
Totale attività			euro 3.048.645
Debiti a breve	euro	355.826	
TFR	euro	1.705	
Debiti a medio/lungo termine	euro	<u>957.825</u>	euro <u>1.315.356</u>
Sbilancio attivo			euro 1.733.289

La differenza positiva tra le attività a breve e tutte le passività (a breve ed a medio/lungo termine) è pari a euro 1.733.289.

E' utile considerare che il credito verso Comune di Modugno/Modugno SCARL è stato definito e corrisposto per euro 2.402.505,74 e che è stato, altresì, definito e corrisposto in via transattiva l'importo al socio receduto, pari a euro 1.100.000, in luogo della quota di capitale sociale versata pari a euro 2.400.000.

Occorre considerare che i crediti in contenzioso verso i Comuni di Santeramo di euro 310.272, di Grumo Appula di euro 105.200, di Cassano Murge di euro 129.752 sono stati prudenzialmente svalutati del 100% e così il credito verso Camassambiente S.p.A. in concordato preventivo è stato adeguato alla falcidia concordataria svalutando il valore nominale di euro 999.271 a euro 458.597.

All'attualità può affermarsi che la società dispone delle risorse per soddisfare tutte le residue obbligazioni sociali.

Modelli organizzativi e di controllo adottati dalla società

A completamento di quanto illustrato, si rammenta, infine, che ASV SpA aveva nel 2025 in essere sistemi di controllo associati alle verifiche poste in essere nell'ambito del ruolo istituzionale svolto dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale.

In particolare:

- un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, completo di codice etico;
- Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- è attiva, sul sito internet aziendale, una specifica area dedicata all'Amministrazione Trasparente in cui sono riportate le diverse informazioni previste dalla normativa vigente.

Con riferimento all'adozione di Codici di condotta interni, è vigente un Codice Etico ed un Codice Disciplinare che regolano i comportamenti del personale interno di ASV.

Bitonto (Ba), 31 marzo 2026

Il Liquidatore

Dott. Angelo MANCAZZO

A. Mancazzo

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Società Azienda Servizi Vari Spa

Approvato con delibera n. 1/25/2010

Il nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche introduce una sostanziale novità in relazione a quanto definito dall'art. 6.¹

Da quanto esposto al secondo comma del predetto articolo, ("le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4") appare evidente il dettame normativo secondo cui le società a controllo pubblico siano obbligate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'impostazione normativa appare chiara anche in merito alla sua filosofia sottostante, ovvero la previsione secondo cui l'analisi circa le probabilità di crisi aziendale non debba essere condotta in modo sommario o meramente eventuale. Infatti, la locuzione "programmi" individua esplicitamente la necessità di procedere alla strutturazione di specifici parametri di valutazione qualitativa e quantitativa del rischio aziendale che costituiscono un protocollo aprioristicamente definito. Pertanto, identificati i parametri di valutazione, questi dovranno essere posti metodicamente e periodicamente sotto osservazione al fine di poter cogliere non solo i loro valori assoluti sul particolare anno di esercizio analizzato, ma anche le loro variazioni relative in funzione della base dati costruita nel corso degli esercizi precedenti.

1

"Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico"

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutino l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette perfettamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4."

Preme tuttavia sottolineare come la norma si limiti a definire l'obbligatorietà di un'analisi volta all'identificazione di eventuali parametri di rischio senza tuttavia definire gli aspetti procedurali ed i parametri da utilizzarsi in ordine al conseguimento dell'obiettivo.

L'approccio che si dovrebbe adottare è sostanzialmente simile, anche se in un contesto differente, a quanto riportato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 al paragrafo A.13 in merito al concetto di continuità aziendale. In particolare, si sottolinea che il revisore deve prestare la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si potrebbero verificare nel periodo successivo a quello analizzato tali da poter mettere in discussione l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Qualora si prevedesse la possibilità circa l'esistenza di tali circostanze il revisore dovrebbe acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un'incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti.

Sia nel contesto dell'ISA Italia 570 che del nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche si pone sempre maggiormente l'attenzione agli aspetti inerenti il perdurare di condizioni che possano consentire al debitore di poter far fronte alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte imposta dall'art. 2740 c.c.. In tale ottica, l'art. 6 del D.lgs. 175/2016

imporre la strutturazione e l'applicazione di sistemi di allerta senza tuttavia definirne nello specifico i criteri di applicazione.

Il modello prescelto per il monitoraggio e la previsione delle crisi aziendali

Il D. Lgs. 175/2016, come si è avuto modo di anticipare, prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi.

In termini generali, l'elaborazione di modelli predittivi dello stato di crisi di un'impresa è stato un tema di forte interesse dottrinario fin dal secondo dopoguerra, individuare, strumenti atti a diagnosticare preventivamente i primi sintomi di uno stato di crisi di un'impresa per consentire ai vari stakeholders dei comportamenti conseguenti. Si evidenzia che le principali metodologie applicate in ordine alla previsione di potenziali crisi aziendali sono le seguenti:

- Tecniche basate su metodi induttivi
- Tecniche basate su analisi di bilancio
- Analisi discriminante
- Regressione
- Tecnica delle componenti principali

Tuttavia, gli squilibri evidenziati dall'analisi per indici e dalle tecniche su metodi induttivi già consentono di poter comprendere in modo palese, se l'azienda presenta fattori di criticità che potrebbero condurre ad un eventuale declino dell'impresa stessa.

In ordine alle tecniche basate su analisi di bilancio preme sottolineare come le crisi aziendali possano avere una duplice congiunta o alternativa causa di origine, ovvero finanziaria o industriale.

La società, tenuto conto dello stato di liquidazione, baserà la propria analisi sui seguenti indicatori (KPI), fatto salvo eventuali futuri adeguamenti:

- a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura pari o superiore ad 10%;
- c) la relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia pari o inferiore a 1;
- e) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia pari o superiore al 5%;
- f) l'indice medio nei tre anni, di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti non superiore ad 1;
- g) la durata media nei tre anni dei crediti a breve, calcolato facendo il rapporto fra crediti commerciali a breve su valore della produzione moltiplicato 360 giorni, non superiore a 160 giorni;
- h) la durata media nei tre anni dei debiti a breve calcolato facendo il rapporto fra crediti commerciali a breve su valore della produzione moltiplicato 360 giorni, non inferiore a 160 giorni;

Tuttavia, ai fini dell'instaurazione di un modello di monitoraggio efficace ed efficiente, l'analisi dei singoli KPI non può essere esaustiva circa l'individuazione degli effettivi segnali di potenziali condizioni di crisi aziendale. Infatti risulta essere necessaria la costruzione di un modello che sia in grado di considerare in primo luogo il contesto competitivo nonché la tipologia di business caratteristica dell'azienda ed in secondo luogo le relazioni sinergiche dei differenti indici di performance al fine di poterne cogliere il loro effettivo significato d'insieme.


In sostanza, valutare il rischio di crisi aziendale significa creare un sistema di *rating* interno aziendale che sia in grado di esprimere sinteticamente il livello di rischio aziendale in funzione dell'effetto sinergico prodotto dalla valutazione dei singoli KPI sottostanti al modello stesso.

Conclusioni

Quanto esposto costituisce per la società il *modus operandi* al fine di adempiere alla *ratio* sottostante l'obbligo normativo contenuto nell'art. 6 del D. lgs n. 175/2016. Infatti, ciò che risulta essere di fondamentale importanza nell'ambito della valutazione del rischio è procedere all'identificazione un modello di analisi sufficientemente standardizzato e protocollato che possa essere implementato ed analizzato in modo standardizzato ed asettico indipendentemente dal soggetto valutatore.

Bitonto (Ba), 31 marzo 2026

Il Liquidatore
Dott. Angelo MANCAZZO





Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS. 27 gennaio 2010, n.39

All'assemblea degli azionisti dell'AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. in LIQUIDAZIONE

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2025, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. Il bilancio di esercizio al 31/12/2025 è redatto ai sensi dell'art. 2490 del Codice Civile e rappresenta il sesto bilancio intermedio di liquidazione rispetto al bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 del Codice Civile. A mio giudizio, il sesto bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2025, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art.38-quarter del D.L. 19 maggio 2020 n.34, così come convertito con la L. n.77 del 17 luglio 2020.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art.11, c.3 del D. Lgs. n.29/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiami d'informativa

Ad integrazione di quanto sopra, nonostante l'esercizio provvisorio dell'attività, poiché per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il postulato della continuità aziendale su cui si basano alcuni principi di redazione del bilancio, nello svolgimento del mio incarico ho fatto riferimento ai criteri di redazione adottati dal Liquidatore nelle circostanze illustrate in nota integrativa.

- Richiamo l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa intitolato CONTINUITA' AZIENDALE in cui sono riportate le motivazioni relative all'adozione del criterio di valutazione delle voci di bilancio in prospettiva di funzionamento stante la presenza dell'esercizio provvisorio dell'attività. Il Liquidatore ritiene che la gestione dell'attività di impresa pur non essendo esercitata in chiave dinamica ovvero votata al conseguimento di reddito di esercizio, è comunque finalizzata alla conservazione del patrimonio aziendale. Sia che la gestione venga svolta direttamente dal liquidatore, sia che l'azienda venga data in affitto per il



presumibile periodo anteriore alla sua alienazione, non si procede al realizzo diretto dei beni singolarmente considerati e, dunque, non può essere applicato il criterio del valore di realizzo per stralcio, rendendosi applicabili i criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento.

- Richiamiamo l'attenzione sulla sezione della Nota integrativa "ALTRE INFORMAZIONI: Fatti di rilievo" e sul corrispondente paragrafo della relazione del liquidatore, nei quali sono descritte la definizione transattiva intervenuta nel corso dell'esercizio 2025 con il socio di minoranza Puglia Multiservizi S.p.A., già receduto in esercizi precedenti, nonché la circostanza che, alla data del 31 dicembre 2025, il capitale sociale della Società risulta ancora iscritto per complessivi euro 6.000.000 a fronte di una partecipazione effettivamente detenuta dall'unico socio Comune di Bitonto pari a euro 3.600.000, senza che sia stata ancora deliberata la riduzione del capitale sociale conseguente. Il mio giudizio non è modificato in relazione a tale aspetto.

Responsabilità del Liquidatore e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Il Liquidatore è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per l'esercizio provvisorio dell'attività e, nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per l'esercizio provvisorio dell'attività, nonché per una adeguata informativa in materia. Il Liquidatore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione stante la delibera dell'esercizio provvisorio dell'attività a meno che abbia valutato che sussistano le condizioni per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione



internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Liquidatore, inclusa la relativa informativa;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10.

Il Liquidatore dell'AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE in conformità dell'art. 2343-bis del codice civile, si è avvalso dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, avendo fornito nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del codice civile. A mio avviso, la relazione del liquidatore è coerente con il bilancio d'esercizio di A.S.V. spa in liquidazione al 31/12/2025 ed è redatta in conformità alle norme di legge applicabili. Inoltre, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, non ho rilevato errori significativi nella relazione del liquidatore.


Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Anche ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 39/2010, richiamo l'attenzione in merito alla circostanza descritta nel bilancio in connessione alla sussistenza di un'incertezza significativa che fa sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, in conseguenza alla messa in liquidazione della società.

In bilancio viene data comunque un'informativa adeguata in merito a detta incertezza significativa e quindi il giudizio espresso è un giudizio senza modifica.

Bitonto, lì 13/04/2026

Emanuele Dr. Cervelli
Via Generale Cantore, 105
70032 Bitonto (BA)



Relazione del Collegio Sindacale

al Bilancio chiuso al 31/12/2025 redatta ai sensi
dell'Art. 2429 c.c.

AZIENDA SERVIZI VARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Via Malta snc, 70032 BITONTO (BA)
Capitale sociale €. 6.000.000,00
Iscrizione RI di Bari 93023270726
Nr. R.E.A. BA338918

Al socio della Società Azienda Servizi Vari S.p.a. In Liquidazione

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio della Azienda Servizi Vari S.p.a. In Liquidazione al 31 dicembre 2025, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia una perdita d'esercizio di euro 201.249,00. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel termine di legge.

Il Collegio sindacale non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella Norma 3.8. delle "Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Dott. Emanuele Cervelli ci ha consegnato la propria relazione datata 13 aprile 2026 contenente un giudizio senza modifica.

Pertanto, da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società ed è stato redatto in conformità alla normativa che ne disciplina la redazione.

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Non abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni dell'organo amministrativo essendo stati nominati alla carica di componenti del Collegio Sindacale in corso di esercizio (assemblea dei soci del 30 dicembre 2025) a seguito di *prorogatio* nelle funzioni del precedente organo di vigilanza.

Per tale circostanza, le Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevedono:

- Alla Norma 1.6), che *“la cessazione dall'ufficio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito”* prevedendo che l'organo di vigilanza rimanga in carica fino all'accettazione dei nuovi sindaci.

Il triennio di vigenza dell'incarico di vigilanza da Noi acquisito, pertanto, si computa assumendo come primo esercizio quello in corso al 31 dicembre 2025 scadendo con l'assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2027.

- Alla Norma 1.7), che *“il dovere di vigilanza che i sindaci di nuova nomina hanno sulla pregressa gestione non si estende ai fatti anteriori all'assunzione della carica”*, competendo comunque al Nostro operato l'obbligo di attivazione al fine della segnalazione di *“precedenti gravi irregolarità che comportino effetti anche sulla gestione attuale”*.

Abbiamo acquisito dal Liquidatore della società, compatibilmente ai tempi tecnici di insediamento avvenuto successivamente alla comunicazione di nomina, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Con il soggetto incaricato della revisione legale, allo stesso modo, abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza.

Abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali; a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c. o ex art. 2409 c.c.

Non sono state presentate denunce al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri e osservazioni previsti dalla legge sebbene, da una prima disamina del verbale di assemblea dei soci del 30 dicembre 2025, il nostro Organo si è riservato, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso, il rilascio di proprie determinazioni a seguito di delibera assunta in merito al secondo punto all'ordine del giorno circa l'adeguamento del capitale sociale della società a seguito della liquidazione della quota del socio privato receduto nel corso dell'anno 2025.

Nel corso dell'esercizio non abbiamo effettuato segnalazioni al Liquidatore della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30-sexies d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e successive modificazioni.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Abbiamo verificato che il Liquidatore ha dichiarato la conformità alle norme di riferimento che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio. Quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale evidenzia che: *“Anche ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 39/2010, richiamo l'attenzione in merito alla circostanza descritta nel bilancio in connessione alla sussistenza di un'incertezza significativa che fa sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, in conseguenza alla messa in liquidazione della società. In bilancio viene data comunque un'informativa adeguata in merito a detta incertezza significativa e quindi il giudizio espresso è un giudizio senza modifica”*.

Per quanto a nostra conoscenza, il Liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte del socio, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dal Liquidatore della società.

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dal Liquidatore della società nella nota integrativa.

Bitonto, 14 Aprile 2026

Sindaco Presidente

Dott. Michele Antuofermo

Sindaco Effettivo

Dott.ssa Rosa Mattia

Sindaco Effettivo

Dott. Francesco Iovene



Firmato digitalmente da:
Iovene Francesco
Firmato il 14/04/2026 19:10
Seriale Certificato: 5068894
Valido dal 11/11/2025 al 11/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di maggio (15.05.2026), alle ore 10:40, presso la sede sociale in Bitonto (Ba) alla via Malta, snc, si è riunita l'assemblea dei Soci della società "AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A. in liquidazione", convocata con avviso del 04.05.2026 - prot. n. 16/2026 trasmesso con Pec in pari data al Socio, al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale. Assume la presidenza dell'assemblea il Liquidatore - dott. Angelo MANCAZZO - il quale constata e dà atto che nel giorno, nel luogo ed all'ora sopra indicati, sono presenti:


- Avv. Francesco Paolo RICCI, il quale interviene in qualità di Sindaco del Comune di Bitonto, Socio titolare di azioni di nominali € 3.600.000,00;
- egli stesso nella predetta qualità di liquidatore della società;
- Dott. Michele ANTUOFERMO, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Rosa MATTIA, Sindaco Effettivo;
- Dott. Francesco IOVENE, Sindaco Effettivo;
- Dott. Emanuele CERVELLI, Revisore Legale della Società;

Assistono alla riunione il Dott. Salvatore BONASIA, Segretario Generale del Comune di Bitonto ed il rag. Pasquale MOREA, dipendente amministrativo della società.

Il Presidente, accertata la legittimazione dei presenti, della cui identità personale è certo, dichiara l'assemblea validamente costituita per essere stata ritualmente convocata e per essere presenti il Socio unico, l'organo gestorio, l'intero Collegio Sindacale ed il Revisore Legale; con il consenso del Socio, il Presidente chiama a fungere da segretario il rag. Pasquale Morea che accetta, e dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2025, della Relazione del Liquidatore ex art. 2490 secondo comma, comprensiva della Relazione ex art. 6 D.lgs. 175/2016; Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale; delibera inerente e consequenziale;
2. Sentenza del Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile - n. 2590/2026, pubblicata il 27.04.2026, R.G. n. 301/2020; causa civile iscritta al n. 301/2020 R.G., ASV S.p.A. in liquidazione c/ Comune di Santeramo; nota dell'avv. Giovanni Lucio SMALDONE formulata in merito alla proposizione di formale appello e di riforma della detta sentenza. Determinazioni inerenti e consequenziali.



AZIENDA SERVIZI VARI SPA IN LIQUIDAZIONE
Via Malta, snc - Zona Artigianale - 70032 Bitonto (Ba)
P.IVA: 05458190724

Primo punto:

Sul primo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto ai convenuti che il bilancio sottoposto all'approvazione dei soci è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL.

Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza e la perfetta conformità di quanto riportato nel documento di bilancio qui presentato agli astanti e quanto formerà oggetto di deposito presso il competente Registro delle Imprese, si è scelto di sottoporre all'Assemblea dei soci, ai fini dell'approvazione, il bilancio (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) già predisposto in formato XBRL secondo la nuova tassonomia integrata, naturalmente previa conversione in formato immediatamente leggibile.

Il socio, con il consenso del Collegio Sindacale, esonera il Presidente dalla lettura del bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, della Relazione del Liquidatore ex art. 2490 secondo comma, comprensiva della Relazione ex art. 6, D. Lgs. n. 175/2016, avendone avuto copia nei termini di legge ed essendo sufficientemente informato.

Il socio unico esonera, altresì, il Collegio sindacale ed il Revisore Legale dalla lettura delle loro relazioni al Bilancio in esame, avendone avuto copia nei termini di legge ed essendo sufficientemente informato.

Il Presidente, constatato che nessuno dei presenti chiede la parola, propone l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, della Relazione sulla Gestione e della Relazione ex art. 6 D. Lgs. 175/2016.

L'assemblea, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore Legale, con il voto favorevole del socio Comune di Bitonto, sulla base della Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15.05.2026, dichiarata immediatamente eseguibile,

d e l i b e r a

- di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2025, la Relazione del Liquidatore ex art. 2490 secondo comma, comprensiva della Relazione ex art. 6, D. Lgs. n. 175/2016, unitamente alla proposta di destinazione della perdita di esercizio.

Secondo punto:

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto che il 27.04.2026 è stata notificata dall'avv. Giovanni Lucio Smaldone, procuratore difensore della Società, la sentenza del Tribunale di Bari - Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, n. 2590/2026 del 27.04.2026, con cui è stata definita la controversia insorta tra la società e il Comune di Santeramo in Colle - giudizio n. 301/2020 R.G. Tribunale di Bari: la ASV S.p.A. aveva contestato l'addebito di penali applicate nell'ambito dell'appalto del servizio di igiene urbana per euro 346.900,00 (la controversia si riferisce al contratto di appalto per la gestione dello spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale BA/4 - Altamura, Gravina di Puglia, Toritto, Santeramo, Grumo Appula, Cassano delle

AZIENDA SERVIZI VARI SPA IN LIQUIDAZIONE
 Via Malta, snc - Zona Artigianale - 70032 Bitonto (Ba)
 P.IVA: 0945819072

Marge, Poggiorsini affidato all'Atto Teknoservice s.r.l. di Piosasco (To), società mandataria, con la A.S.V. S.p.A. mandante, insieme con un'altra società). La controversia veniva definita in via stragiudiziale mediante sottoscrizione di atto di transazione con l'Amministrazione comunale (Giunta Comunale) nei primi mesi dell'anno 2019. Stante il mancato pagamento delle somme portate dall'atto di transazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ASV richiedeva per l'importo suindicato ed otteneva dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo n. 4221/2019 del 24/10/2019, ritualmente notificato in pari data. Con atto di citazione notificato in data 02/12/2019; tuttavia, il Comune di Santeramo in Colle proponeva formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo proposto da ASV.

Il predetto giudizio si è concluso con la sentenza sopra citata, con cui il Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile:

- A. ACCOGLIE l'opposizione;
 - a1) REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 4221/2019 emesso dal Tribunale di Bari in data 23.10.2019, nel procedimento monitorio iscritto al n. 10151/2019 R.G.;
- B. ACCOGLIE la domanda di pagamento del corrispettivo, presentata, in via riconvenzionale, dall'AZIENDA SERVIZI VARI-ASV S.P.A. nei confronti del COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE;

CONDANNA, per l'effetto, il COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE al pagamento, in favore dell'AZIENDA SERVIZI VARI-ASV S.P.A., della somma di € 95.110,72, oltre agli interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., a decorrere dalla data di presentazione della domanda sino all'effettivo soddisfo;
- C. COMPENSA integralmente le spese nei rapporti processuali tra il COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE e l'AZIENDA SERVIZI VARI-ASV S.P.A.;
- D. CONDANNA il COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE al pagamento, in favore di OMISSIS, delle spese processuali che liquida in € 11.268,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- E. CONDANNA l'AZIENDA SERVIZI VARI-ASV S.P.A. al pagamento, in favore di OMISSIS, delle spese processuali che liquida in € 11.268,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. OMISSIS, dichiaratasi antistataria;
- F. CONDANNA l'AZIENDA SERVIZI VARI-ASV S.P.A., a titolo di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di OMISSIS, della somma di € 2.253,60, pari ad un quinto delle spese processuali, come liquidate, esclusi gli accessori, nel capo sub F).

L'avv. Giovanni Lucio Smaldone, nel trasmettere alla Società la sentenza sopra richiamata, con la nota del 29.04.2026, rendeva, su richiesta del Liquidatore, il proprio parere favorevole in ordine all'opportunità di proporre appello avverso la sentenza in oggetto.

A questo punto, prende la parola il sindaco di Bitonto, Avv. Francesco Paolo RICCI, il quale dà lettura della premessa della Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15.05.2026, in cui viene compendiate l'istruttoria eseguita dal competente ufficio comunale il cui esito è sfavorevole alla proposizione dell'appello avverso la sentenza di cui trattasi:

" "

- ritenuto che la decisione del Tribunale di Bari - che ha comunque ritenuto esistente e valida la transazione tra il Comune di Santeramo in Colle e ASV S.p.A.
- nella parte in cui ha accolto l'eccezione di inadempimento sollevata dall'Ente

AZIENDA SERVIZI VARI SPA IN LIQUIDAZIONE

Via Malta, snc - Zona Artigianale - 70032 Bitonto (Ba)

P.IVA: 05458190724



- non si presti, con sufficiente grado di probabilità, ad una riforma in sede di impugnazione, atteso che il Tribunale ha accertato, da un lato, che l'accordo transattivo aveva stabilito che il pagamento da parte del Comune di Santeramo in Colle della somma di € 346.900,00 «era subordinato all'erogazione, da parte della ASV S.p.A. dei servizi aggiuntivi, indicati nel suddetto accordo transattivo» e, dall'altro, che «l'ASV non ha dimostrato, come era suo onere, l'adempimento della controprestazione», sostanzialmente sul presupposto - altresì accertato e documentato per tabulas - che la stessa ASV S.p.A. aveva ceduto il relativo ramo di azienda ad altro operatore in data 28.05.2019, di fatto materialmente privandosi della possibilità di dare esecuzione all'appalto, comprensivo dei servizi aggiuntivi pattuiti nell'accordo transattivo, con la conseguenza che non appare verosimile che nel giudizio devolutivo possa essere raggiunta la prova del contrario (ossia l'espletamento dei servizi aggiuntivi da parte di ASV S.p.A. «sino alla fine del contratto di appalto», come previsto nella transazione);
- ritenuto, altresì, che la proposizione di un appello tendente alla riforma del capo della sentenza che, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dal Comune di Santeramo in Colle, ha rigettato la domanda di ASV S.p.A. di pagamento della somma di € 346.900,00, legittimerebbe il predetto Ente alla proposizione di appello incidentale sul capo della sentenza ad esso sfavorevole - ossia quello che dispone la sua condanna a corrispondere ad ASV S.p.A., che aveva avanzato la relativa domanda subordinata in seno alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la somma di € 95.110,72 a titolo di corrispettivo contrattuale per i maggiori servizi in variazione da questa espletati da febbraio 2018 a maggio 2019 - il quale, di contro, si presta ad una plausibile rimediazione da parte del giudice di secondo grado, atteso che il Tribunale di Bari ha motivato l'accoglimento della domanda subordinata di ASV S.p.A. non nel merito - ossia accertando da un lato l'esecuzione dei maggiori servizi da parte dell'appaltatrice e dall'altro il loro mancato pagamento da parte del committente (pagamento che, peraltro, il Comune di Santeramo in Colle ritiene di aver documentalmente dimostrato in giudizio) - bensì unicamente sulla circostanza, di rilievo strettamente processuale, attesa l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che il Comune di Santeramo in Colle non abbia contestato detta pretesa residuale nella prima difesa utile (ossia all'udienza del 19.02.2021), ma solo nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c. del 19.03.2021;
- ritenuto che l'appello incidentale del Comune di Santeramo in Colle potrebbe verosimilmente essere esteso anche alla parte della statuizione del primo giudice che ha riconosciuto la validità e l'efficacia dell'accordo transattivo nonostante il difetto di sottoscrizione da parte dell'Ente (che tuttavia lo aveva approvato con deliberazione di Giunta Comunale), così privando, in caso di accoglimento della censura da parte del giudice superiore, di idonea fonte negoziale anche l'obbligazione che ha supportato la condanna del Comune di Santeramo in Colle al pagamento della somma di € 95.110,72 a titolo di



AZIENDA SERVIZI VARI SPA IN LIQUIDAZIONE
Via Malta, snc - Zona Artigianale - 70032 Bitonto (Ba)
P.IVA: 05458190724

corrispettivo contrattuale per i maggiori servizi in variazione espletati da ASV S.p.A. da febbraio 2018 a maggio 2019, posto che il Tribunale di Bari ha espressamente rilevato che «la domanda di pagamento del corrispettivo contrattuale, formulata in via gradata dall'ASV S.p.A. è consequenziale all'eccezione di nullità della transazione, sollevata dal Comune», dovendosi conseguentemente affidare la conservazione del predetto favorevole risultato all'accoglimento della domanda ulteriormente subordinata di condanna dei chiamati in causa dirigente e amministratore dell'Ente ex art. 191, c. 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - formulata in primo grado da ASV S.p.A. e che dovrebbe essere espressamente riproposta - ovvero di quella avanzata a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ed altresì da riproporre, la quale, tuttavia, è costantemente ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità solo qualora sia assistita dai requisiti della sussidiarietà e residualità, nella fattispecie insussistenti atteso che la stessa ASV S.p.A. ha dimostrato di poter disporre di un rimedio specifico - id est la predetta azione diretta contro il funzionario o l'amministratore dell'Ente ex art. 191, c. 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - che pure ha attivato nel medesimo processo con autonoma domanda;

ritenuto, pertanto, che l'impugnazione della sentenza n. 2590/2026 del Tribunale di Bari esporrebbe ASV S.p.A. al doppio rischio di veder, da una parte, rigettato l'appello principale con conseguente conferma del capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la sua domanda di pagamento della somma di € 346.900,00 e, dall'altra, di vedere accolto l'appello incidentale del Comune di Santeramo in Colle con conseguente rigetto della subordinata domanda di ASV S.p.A. di pagamento della somma di € 95.110,72 (invece accolta dal giudice di prime cure), con ogni ulteriore conseguenza anche in termini di differente regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio;

che, pertanto, deve ritenersi che lo scenario testé rappresentato sconsigli di gravare la predetta sentenza affinché sia conseguito, prestandovi acquiescenza, l'effetto del giudicato per una più prudente gestione delle risorse della società partecipata dal Comune di Bitonto... .. »;

L'assemblea, per quanto innanzi, con il voto favorevole del Socio Unico

d e l i b e r a

- di non proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari - Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, n. 2590/2026 del 27.04.2026.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:15, informando che sarà cura del Segretario inoltrare agli intervenuti copia del verbale assembleare.

Il Segretario

Rag. Pasquale MOREA

Pasquale Morea

Il Presidente

Dott. Angelo Mancazzo

Angelo Mancazzo

